
PROSPETTO DI BASE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

con sede legale Sede sociale a 29, boulevard Haussmann - 75009 Parigi

*in qualità di emittente e responsabile del collocamento
del Programma di quotazione dei*

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COVERED WARRANT SU AZIONI ITALIANE - ESTERE

I Covered Warrant, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Covered Warrant, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Covered Warrant, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto**") ai fini della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la "**Direttiva sul Prospetto**") ed è redatto in conformità all'articolo 26 del Regolamento 2004/809/CE, come successivamente modificato, ed in conformità alla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata.

In occasione di ciascuna emissione realizzata sotto il programma di quotazione cui il presente Prospetto si riferisce, Société Générale (l'"**Emittente**" o "**Société Générale**") provvederà ad indicare le caratteristiche di ciascuna emissione nelle Condizioni Definitive. Il Prospetto è costituito dal documento di registrazione, depositato presso CONSOB in data 9 ottobre 2015 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0078565/15 del 9 ottobre 2015 (il "**Documento di Registrazione**") ed incluso mediante riferimento nel presente Prospetto,

dalla nota informativa sugli strumenti finanziari (la "**Nota Informativa**") e dalla relativa nota di sintesi (la "**Nota di Sintesi**").

Al fine di ottenere un'informativa completa sull'Emittente e sugli strumenti finanziari, si invitano gli investitori a leggere congiuntamente tutti i documenti di cui si compone il Prospetto ed ogni eventuale supplemento di volta in volta approvati dalla CONSOB (ciascuno un "**Supplemento**").

Il presente documento è stato depositato presso la CONSOB in data 9 ottobre 2015 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0078565/15 del 9 ottobre 2015 e presso Borsa Italiana S.p.A. a seguito del giudizio di ammissibilità rilasciato con provvedimento n. 1908 in data 27 settembre 2001, successivamente confermato con provvedimento n. 2847 dell'8 aprile 2003, con provvedimento n. 3489 del 22 giugno 2004 e con provvedimento n. 5530 del 16 ottobre 2007.

L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Prospetto, unitamente al Documento di Registrazione, incluso mediante riferimento alla Sezione V, è a disposizione del pubblico presso la sede dell'Emittente in via Olona n. 2, 20123 Milano, presso la Borsa Italiana S.p.A., ed è consultabile sul sito web dell'emittente www.warrants.it.

INDICE

SEZIONE I	DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	10
1.	Persone responsabili	11
1.1	Indicazione delle persone responsabili	11
1.2	Dichiarazione di responsabilità	11
SEZIONE II	DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	12
SEZIONE III	NOTA DI SINTESI	14
SEZIONE IV	FATTORI DI RISCHIO	34
SEZIONE V	DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	36
SEZIONE VI	NOTA INFORMATIVA	38
1.	PERSONE RESPONSABILI	40
2.	FATTORI DI RISCHIO	41
3.	INFORMAZIONI ESSENZIALI	52
3.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/offerta	52
3.2	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	52
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI I "SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COVERED WARRANT SU AZIONI" - TERMINI E CONDIZIONI	53
4.1	Descrizione del tipo e della classe dei Covered Warrant	53
4.2	Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti	54
4.3	Forma e trasferimento dei Warrant	55
4.4	Valuta	55
4.5	Data di emissione, Data di Scadenza e Data di Esercizio	55
4.6	Descrizione dei diritti connessi ai Covered Warrant e procedura per il loro esercizio	55
4.7	Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Covered Warrant, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo	62
4.8	Descrizione delle modalità di regolamento dei Covered Warrant	63
4.9	Autorizzazioni	63
4.10	Eventi straordinari relativi al Titolo Azionario Sottostante e rettifiche e eventi di Sconvolgimento di Mercato	64
4.11	Regime fiscale	66
4.12	Tipologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al Sottostante	68
4.13	Restrizioni alla libera trasferibilità dei Covered Warrant	68
4.14	Legislazione in base alla quale i Covered Warrant sono stati creati	69
5.	CONDIZIONI DELL'OFFERTA	70

6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	71
6.1	Quotazione e impegni dell'Emittente.....	71
6.2	Mercati regolamentati presso i quali sono già stati ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione	71
6.3	Intermediari sul mercato secondario	71
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	73
7.1	Consulenti.....	73
7.2	Informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti	73
7.3	Pareri di esperti.....	73
7.4	Informazioni provenienti da terzi	73
7.5	Informazioni successive all'Emissione	73
	MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.....	74

GLOSSARIO

Ai fini del presente Prospetto, i termini sotto elencati, ordinati in ordine alfabetico, hanno il seguente significato:

"Azione Sottostante" o **"Titolo Azionario Sottostante"** indica sia le Azioni Sottostanti Italiane (o Titoli Azionari Sottostanti Italiani) sia le Azioni Sottostanti Estere (o Titoli Azionari Sottostanti Esteri). Le Azioni Sottostanti potranno essere costituite da azioni quotate sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE), aventi requisiti di elevata liquidità.

Le Azioni Sottostanti saranno rappresentati da titoli azionari emessi da società (appartenenti a diversi settori economico-industriali) e ammessi a quotazione presso alcune tra le principali borse valori nel mondo.

Le informazioni più rilevanti su tali società, quali, tra l'altro, il settore di appartenenza, le principali attività svolte, la situazione economico-patrimoniale e il verificarsi di eventi straordinari nella vita societaria, sono accessibili attraverso i rispettivi siti Internet e i sistemi informativi quali Reuters e Bloomberg. Gli emittenti le Azioni Sottostanti i Warrant sono comunque sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa di riferimento dei paesi in cui i titoli sono quotati equivalente a quella vigente in Italia.

L'andamento, in tempo reale, del prezzo di mercato delle Azioni Sottostanti i Warrant, come registrato sul rispettivo mercato di quotazione, è diffuso attraverso i servizi Reuters e Bloomberg ed è tra l'altro riportato dai maggiori quotidiani economici nazionali.

"Azione Sottostante Italiana" o **"Titolo Azionario Sottostante Italiano"** indica i titoli azionari sottostanti i Warrant quotati sul Mercato Telematico Azionario (MTA) o sul Mercato MTAX., di cui al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. Con riferimento alle singole Emissioni, l'Azione Sottostante Italiana viene indicata nelle Condizioni Definitive.

"Azione Sottostante Estera" o **"Titolo Azionario Sottostante Estero"** indica i titoli azionari sottostanti i Warrant negoziati sulla Borsa Valori di Riferimento. Con riferimento alle singole Emissioni, l'Azione Sottostante Estera viene indicata nelle Condizioni Definitive.

"Borsa" indica la Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, 6.

"Borsa Valori di Riferimento" indica, per ciascuna Azione Sottostante Estera, il relativo mercato regolamentato di quotazione. Con riferimento alle singole Emissioni, la Borsa Valori di Riferimento viene indicata nelle Condizioni Definitive.

"Cassa Incaricata" indica Société Générale Securities Services S.p.A. con sede in Via Benigno Crespi, 19/a, 20159 Milano o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

"Condizioni Definitive" indica il modulo, redatto secondo la Direttiva 2003/71/CE (**"Direttiva Prospetto"**), da rendere pubblico, con riferimento ai Warrant che verranno emessi sulla base del Prospetto, entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni. Le

Condizioni Definitive saranno rese pubbliche mediante deposito presso la Borsa Italiana S.p.A. e messe a disposizione presso la succursale di Société Générale in via Olona n. 2 - 20123 Milano nonché, in forma elettronica, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.warrants.it.

"Data di Esercizio" indica, per i Warrant di tipo americano, il Giorno Lavorativo in cui una Dichiarazione di Esercizio debitamente compilata è ricevuta da Société Générale ed in copia dalla Cassa Incaricata, entro le ore 10.00 (orario di Milano), e fatto comunque salvo quanto previsto dal paragrafo 4.6 (*Esercizio dei Warrant*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i "Société Générale Covered Warrant su Azioni" - Termini e Condizioni*).

Là dove una Dichiarazione di Esercizio debitamente compilata venga ricevuta da Société Générale dopo le ore 10.00 di un Giorno Lavorativo o in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la Data di Esercizio sarà considerata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Per i Warrant di tipo americano non precedentemente esercitati e per i Warrant di tipo europeo, la Data di Esercizio è la Data di Scadenza, nella quale data i Warrant si intendono automaticamente esercitati. Il Portatore ha la facoltà di comunicare, all'Emittente, con le modalità e con i tempi indicati nel paragrafo 4.6 (*Esercizio dei Warrant*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i "Société Générale Covered Warrant su Azioni" - Termini e Condizioni*), la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Warrant.

"Data di Scadenza" indica, per ciascuna Serie di Warrant, la data oltre la quale il Warrant perde validità e, con riferimento alle singole Emissioni, viene indicata nelle Condizioni Definitive.

"Dichiarazione di Esercizio" indica una dichiarazione di esercizio redatta secondo il modello messo a disposizione sul sito internet dell'Emittente: www.warrants.it.

"Emissioni" indica i Warrant che verranno, di volta in volta, emessi sulla base del Prospetto, per la relativa quotazione sul Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDeX) gestito dalla Borsa Italiana S.p.A..

"Emittente" indica Société Générale, con sede a 29 Boulevard Haussmann, Parigi.

"Ente di Rilevamento" indica l'ente che pubblichi il *fixing* tra l'Euro e una valuta diversa dall'Euro o il *fixing* tra valute diverse dall'Euro, come indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"Equo Valore di Mercato del Warrant" indica il valore del Warrant come determinato in buona fede dall'Emittente, calcolato sulla base delle quotazioni dell'Azione Sottostante registrate prima del verificarsi di uno Sconvolgimento di Mercato o di un evento di cui al paragrafo 4.10 (*Eventi straordinari relativi al Titolo Azionario Sottostante e rettifiche, eventi di Sconvolgimento di Mercato*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i "Société Générale Covered Warrant su Azioni" - Termini e Condizioni*) e di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

"Giorno di Liquidazione" indica il giorno entro il quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo Differenziale al Portatore dei Warrant. Tale giorno non potrà in alcun modo cadere oltre il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valutazione.

"Giorno di Negoziazione" indica, per ciascuna Azione Sottostante, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui il Sistema Telematico della Borsa Italiana S.p.A. ovvero il Sistema di negoziazione della Borsa Valori di Riferimento è operativo ed in cui tali Azioni Sottostanti sono regolarmente quotate. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"Giorno di Valutazione" indica il primo Giorno Lavorativo del Periodo di Valutazione che sia un Giorno di Negoziazione, così come indicato nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui, nel Giorno di Valutazione così individuato, il Prezzo di Liquidazione non venga rilevato, il Giorno di Valutazione si intende spostato al primo Giorno di Negoziazione utile compreso nel Periodo di Valutazione.

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e Parigi.

"Importo Differenziale" indica, con riferimento a ciascun Lotto Minimo di Esercizio esercitato, l'importo in Euro (se positivo) che il Portatore del Warrant ha diritto a ricevere, in relazione all'esercizio del Warrant. In caso di Call Warrant, è pari alla differenza tra il Prezzo di Liquidazione e lo Strike Price del Warrant, moltiplicata per la Parità e per il numero di Warrant contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio e divisa per il Tasso di Cambio (ove applicabile). In caso di Put Warrant, è pari alla differenza tra lo Strike Price e il Prezzo di Liquidazione del Warrant, moltiplicata per la Parità e per il numero di Warrant contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio e divisa per il Tasso di Cambio (ove applicabile).

"Lotto Minimo di Esercizio" indica il numero minimo di Warrant, e relativi multipli interi, per i quali è consentito l'esercizio e, con riferimento alle singole Emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive.

"Parità" indica il numero di Azioni Sottostanti controllate dal singolo Warrant e, con riferimento alle singole Emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive.

"Periodo di Esercizio" indica, con riferimento ai Warrant di tipo americano, il periodo durante il quale i Warrant possono essere esercitati volontariamente. Tale periodo avrà inizio dalla data di inizio delle negoziazioni e termine il giorno antecedente la Data di Scadenza.

"Periodo di Valutazione" indica:

- a) con riferimento a ciascuna Azione Sottostante Italiana, il periodo che inizia a decorrere (i) in relazione ai Warrant di tipo americano, nel caso di esercizio volontario, dalla Data di Esercizio (tale data rappresentando il primo giorno di tale Periodo di Valutazione) ed ha durata di 20 (venti) Giorni Lavorativi e (ii) nel caso di esercizio automatico dal giorno antecedente la Data di Scadenza (tale data

rappresentando il primo giorno di tale Periodo di Valutazione) ed ha durata di 20 (venti) Giorni Lavorativi;

b) con riferimento a ciascuna Azione Sottostante Estera, il periodo che inizia a decorrere (i) in relazione ai Warrant di tipo americano nell'ipotesi di esercizio volontario (a) per le Azioni la cui Borsa Valori di Riferimento sia in Asia (ivi inclusa l'Oceania), il Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Esercizio (tale data rappresentando il primo Giorno Lavorativo di tale Periodo di Valutazione) ed ha durata di 20 (venti) Giorno Lavorativi (b) per tutte le altre Azioni dalla Data di Esercizio (tale data rappresentando il primo giorno di tale Periodo di Valutazione) ed ha durata di 20 (venti) Giorno Lavorativi; (ii) nell'ipotesi di esercizio automatico dalla Data di Scadenza (tale data rappresentando il primo giorno di tale Periodo di Valutazione) ed ha durata di 20 (venti) Giorno Lavorativi.

"Portatore dei Warrant" o **"Portatore"** indica il soggetto detentore dei Covered Warrant.

"Prezzo di Chiusura" indica il Prezzo di Chiusura fatto registrare dall'Azione Sottostante Estera nel Giorno di Valutazione.

"Prezzo di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Azione Sottostante, in relazione alla singola Serie di Warrant, il prezzo della relativa Azione Sottostante da utilizzare ai fini della determinazione dell'Importo Differenziale. In particolare, il Prezzo di Liquidazione coincide, salvo ove diversamente specificato nelle Condizioni Definitive, (i) nel caso di Azione Sottostante Italiana, con il Prezzo di Riferimento dell'Azione Sottostante Italiana registrato dalla Borsa Italiana S.p.A. nel Giorno di Valutazione; (ii) nel caso di Azione Sottostante Estera, con il Prezzo di Chiusura dell'Azione Sottostante registrato nel Giorno di Valutazione presso la Borsa Valori di Riferimento.

"Prezzo di Riferimento" indica, ai sensi dell'articolo 4.1.11 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., il Prezzo di Riferimento dell'Azione Sottostante Italiana.

"Sconvolgimento di Mercato" indica

a) con riferimento a ciascuna Azione Sottostante Italiana, una sospensione o una rilevante limitazione delle negoziazioni:

1. dell'Azione Sottostante Italiana sul Mercato Telematico Azionario (MTA) o sul Mercato MTAX;
2. ove applicabile, del contratto di opzione sul Titolo Azionario Sottostante Italiano (a meno che l'Emittente decida che la presente condizione possa essere disapplicata senza alcun pregiudizio per i portatori di Warrant).

b) con riferimento a ciascuna Azione Sottostante Estera, la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni:

1. del Titolo Sottostante su o da parte della Borsa Valori di Riferimento; oppure

2. di contratti d'opzione o contratti *futures* relativi al Titolo Sottostante su borse valori o mercati dei prodotti derivati in cui tali contratti d'opzione o contratti *futures* sono negoziati.

Ai fini e nei limiti della presente definizione, (i) una sospensione infragiornaliera nelle negoziazioni causata da variazioni di prezzo che eccedono i livelli stabiliti dalla Borsa Italiana S.p.A. ovvero dalle Borsa Valori di Riferimento; e (ii) una variazione dell'orario o delle giornate di negoziazione, resa nota durante la fase di negoziazione, non darà comunque origine ad uno "Sconvolgimento di Mercato".

"Strike Price" o **"Prezzo Base"** indica il prezzo dell'Azione Sottostante a cui il Warrant può essere esercitato e, con riferimento alle singole Emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive.

"Tasso di Conversione" o **"Tasso di Cambio"** indica, per ciascuna Serie di Warrant per la quale il prezzo del Titolo Azionario Sottostante Estero è quotato in una valuta diversa dall'Euro, il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione e pubblicato alle ore 14,15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Per quei Tassi di Cambio non rilevati dalla Banca Centrale Europea, le Condizioni Definitive indicheranno l'Ente di Rilevamento, l'ora di rilevazione e il sito di pubblicazione del *fixing*.

"Tasso di Cambio Sostitutivo" indica, per ciascuna Serie di Warrant per la quale il prezzo del Titolo Azionario Sottostante Estero è quotato in una valuta diversa dall'Euro, nei casi in cui il *fixing* del Tasso di Cambio non venga rilevato dalla Banca Centrale Europea o dall'Ente di Rilevamento nel Giorno di Valutazione, la media aritmetica delle quotazioni del relativo Tasso di Cambio arrotondata se necessario al millesimo più vicino (le cifre superiori allo 0,00005 saranno arrotondate per eccesso), registrato alle ore 16.30 orario di Parigi dalle tre banche di importanza primaria dell'Unione Europea, scelte da Société Générale (con esclusione della stessa Société Générale) nel Giorno di Valutazione.

SEZIONE I DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazione delle persone responsabili

Société Générale S.A., con sede legale in 29, boulevard Haussmann, 75009 Parigi, legalmente rappresentata dall'Head of Global Markets, Italy, il dott. Roberto Pecora, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel Prospetto.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Société Générale S.A. dichiara che le informazioni contenute nel Prospetto sono, per quanto a sua conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



Roberto Pecora

Head of Global Markets, Italy
di Société Générale S.A.

SEZIONE II DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA DI QUOTAZIONE

La seguente descrizione generale del programma di quotazione (il "Programma") è redatta in conformità all'articolo 22 del Regolamento 2004/809/CE di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva sul Prospetto"), come successivamente modificati.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito nelle altre sezioni del presente Prospetto, ovvero del Documento di Registrazione (incluso mediante riferimento), e in particolare al Glossario.

Il presente Prospetto è relativo ad un programma di quotazione di *covered warrant* ("**Société Générale Covered Warrant su Azioni**") la cui attività sottostante è rappresentata da titoli azionari che possono essere quotati sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE) ed aventi requisiti di elevata liquidità.

I Société Générale Covered Warrant su Azioni sono *covered warrant* di tipo cosiddetto *plain vanilla*.

In termini generali, un *covered warrant* è uno strumento finanziario negoziabile, che attribuisce al portatore la facoltà di acquistare (*call warrant*) o di vendere (*put warrant*) alla Data di Scadenza (se di tipo "europeo") o durante il Periodo di Esercizio (facoltà di tipo "americano") una certa quantità di azioni (che costituiscono l'attività sottostante) ad un prezzo predeterminato (*strike price* o prezzo base). In caso di esercizio della facoltà, i *covered warrant* prevedono la liquidazione in contanti dell'importo differenziale, che è dato dalla differenza fra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e lo *strike price* (in caso di *call warrant*) oppure dalla differenza fra lo *strike price* e il prezzo di liquidazione del titolo sottostante (in caso di *put warrant*).

Le singole emissioni di *covered warrant* di cui al Programma, saranno di volta in volta oggetto di ammissione a quotazione sul mercato SEDEX gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6 del Regolamento dei Mercati. In relazione a ciascuna emissione, Borsa Italiana S.p.A. adotterà il relativo provvedimento di ammissione a quotazione. Le informazioni di ciascuna emissione verranno inserite nelle pertinenti Condizioni Definitive che, ai fini dell'ammissione a quotazione dei *covered warrant*, l'Emittente predisporrà in conformità al modello riprodotto in appendice al Prospetto. Le Condizioni Definitive saranno rese pubbliche entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni mediante deposito presso la Borsa Italiana S.p.A. e messe a disposizione presso la succursale di Société Générale in via Olona n. 2 - 20123 Milano.

SEZIONE III NOTA DI SINTESI

NOTA DI SINTESI

Al fine di fornire una guida alla consultazione della presente Nota di Sintesi, si osserva quanto segue.

Le note di sintesi sono composte da requisiti di informazione noti come “Elementi”. Detti elementi sono classificati in Sezioni A – E (A.1 – E.7).

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in una nota di sintesi per questo tipo di strumenti finanziari e per questo tipo di Emittente. Poiché alcuni Elementi non risultano rilevanti per questa Nota di Sintesi, potrebbero esserci degli spazi vuoti nella sequenza numerica degli Elementi stessi.

Anche là dove sia richiesto l'inserimento di un elemento nella Nota di Sintesi in ragione delle caratteristiche di questo tipo di strumenti finanziari e di questo tipo di Emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale Elemento. In tal caso, sarà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'Elemento e la menzione "non applicabile".

I termini e le espressioni definiti nel Prospetto o nel Documento di Registrazione manterranno lo stesso significato nella presente Nota di Sintesi.

Sezione A - Introduzione e avvertenza

A.1	
<p>La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto. Qualsiasi decisione di investire nei Covered Warrant dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto nella sua completezza.</p> <p>Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati Membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell'inizio del procedimento.</p> <p>La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto o non offra, se letta congiuntamente alle altre sezioni del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nei Covered Warrant.</p>	
A.2	
<p>L'Emittente non concede il consenso a nessun intermediario finanziario all'utilizzo del presente Prospetto ai fini di una successiva rivendita e collocamento dei Covered Warrant.</p>	

Sezione B - Emittente

B.1	Denominazione legale e commerciale dell'Emittente	Société Générale
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale	L'Emittente è una società costituita ai sensi del diritto francese nella forma di <i>société anonyme</i> , con denominazione Société Générale ed è anche capogruppo del Gruppo Société Générale. Société Générale è registrata presso il <i>Registre du Commerce et des Sociétés</i> al n. 552 120 222 RCS Paris e ha sede legale al 29,

	opera l'Emittente e suo paese di costituzione	boulevard Haussmann - 75009 Parigi. La sede amministrativa invece è situata in Tour Société Générale, 17 Cours Valmy, 92972 Parigi - La Défense. Il numero di telefono della sede legale è +39 (0) 1 42 14 20 00.				
B.4b	Descrizione delle tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera	In relazione all'esercizio in corso, l'Emittente non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.				
B.5	Descrizione del gruppo e della posizione che l'Emittente vi occupa	L'Emittente è la capogruppo del Gruppo Société Générale. Nel 2013, il Gruppo Société Générale ha proceduto ad una riorganizzazione delle proprie divisioni ed ha presentato una nuova struttura basata su 3 pilastri di eccellenza: (i) Reti Francesi, (ii) International Retail Banking and Financial Services che include le attività delle divisioni di International Retail Banking e Specialised Financial Services and Insurances, (iii) Global Banking and Investment Solutions che comprende le attività di Corporate and Investment Banking, Private Banking e Global Investment management and Securities Services. Attraverso questo piano di riorganizzazione il Gruppo Société Générale si pone come obiettivo quello di semplificare le procedure interne e di creare una sinergia che permetta di effettuare nuovi investimenti.				
B.9	Previsione o stime degli utili	<i>Non applicabile.</i> Il Prospetto non include previsioni o stime degli utili.				
B.10	Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati	Le informazioni finanziarie dell'Emittente e consolidate del Gruppo relative agli esercizi 2014 e 2013 sono state sottoposte a revisione da parte delle società di revisione Ernst & Young Audit e Deloitte et Associés, che hanno espresso un giudizio senza rilievi.				
B.12	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati	Indicatori patrimoniali e dati finanziari selezionati riferiti al Gruppo Sono di seguito riportati i principali dati finanziari e patrimoniali riferiti all'Emittente, su base consolidata, tratti dalla semestrale alla data del 30 giugno 2015 (sottoposta a revisione limitata) e dai bilanci consolidati (sottoposti a revisione) alla data del 31 dicembre 2014 e alla data del 31 dicembre 2013. Tabella 1 – Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali <i>Dati in milioni di Euro</i> <table><tr><td></td><td>Dati al 30 giugno</td><td>Dati al 31 dicembre</td><td>Dati al 31 dicembre</td></tr></table>		Dati al 30 giugno	Dati al 31 dicembre	Dati al 31 dicembre
	Dati al 30 giugno	Dati al 31 dicembre	Dati al 31 dicembre			

		2015	2014	2013
	Total Capital Ratio	15,2%	14,3%	14,7%
	Tier One Capital Ratio	12,7%	12,6%	13,4%
	Core Tier 1 Capital Ratio	n.d.	n.d.	11,3%
	Common Equity Tier 1 Ratio (a)	10,4%	10,1%	-
	Leverage Ratio	3,8%	3,8%	3,5%
	Patrimonio di Vigilanza Consolidato ("Total Regulatory Capital")	54.900	50.514	45.960
	di cui			
	Patrimonio di base ("Total Tier One Capital")	45.900	44.650	40.263
	Patrimonio Supplementare ("Total Tier Two Capital")	8.900	5.900	6.653
	Importo attività ponderate per il rischio ("Total Risk-Weighted Assets") (b)	361.000	353.196	342.610
	Rapporto attività ponderate per il rischio ("Total Risk-Weighted Assets") e totale attivo ("Total")	26,5%	26,9%	28,2%

(a) Per *Common Equity Tier 1 Ratio* deve intendersi il coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il *Common Equity Tier 1* e i *Risk-Weighted Assets* calcolati sulla base della nuova normativa di Basilea III, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento UE 575/2013 (c.d. CRR) e dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV).

(b) L'Emittente, ai fini del calcolo di questa voce, ha utilizzato il modello *Internal Ratings Based Approach*, approvato dalla competente Autorità di vigilanza nel 2007.

Con la revisione della normativa di vigilanza prudenziale introdotta dal Regolamento UE 575/2013 (c.d. CRR) e dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), la nozione di "Patrimonio di Vigilanza" sarà sostituita con quella di "Fondi Propri". I Fondi Propri sono dati dalla somma del Capitale di Classe 1 – *Tier 1* (a sua volta distinto in Capitale Primario di Classe 1 e in Capitale Aggiuntivo di Classe 1) e del Capitale di Classe 2 – *Tier 2*. Per quanto concerne invece i nuovi livelli minimi riferiti ai coefficienti patrimoniali, il *Common Equity Tier 1 Capital Ratio* dovrà essere pari al 4,5% rispetto alle attività di rischio ponderate, mentre con riferimento al *Tier 1 Capital Ratio* la normativa prevede per il 2014 un periodo di transizione nel quale tale indicatore non dovrà essere inferiore al 5,5% per poi passare dal 2015 al 6%; il limite del *Total Capital Ratio* è rimasto invariato all'8%.

Oltre a stabilire dei livelli minimi di capitalizzazione più elevati, la normativa di Basilea III ha anche previsto l'introduzione del "Buffer di Conservazione del Capitale" che rappresenta un ulteriore cuscinetto (pari al 2,5%) a presidio del capitale con l'obiettivo di dotare le banche di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del mercato per poter prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare interruzioni nel processo di erogazione del credito. Aggiungendo tale Buffer i coefficienti patrimoniali assumeranno livelli minimi pari al 7% per il *Common Equity Tier 1 Capital Ratio*, all'8,5% per il *Tier 1 Capital Ratio* ed al 10,5% per il *Total Capital Ratio*.

All'Emittente, indicata quale *global systemically important bank* (GSIB) dal *Financial Stability Board*, è stato imposto un innalzamento del livello di *Common Equity Tier 1 Ratio* (CET1 Ratio) pari ad un ulteriore 1%. L'Emittente non è soggetto ad eventuali requisiti prudenziali ulteriori, rispetto a quelli sopra riportati e vigenti.

Tabella 2 – Principali indicatori di rischio creditizia

	Dati al 30 giugno 2015	Dati al 31 dicembre 2014	Dati al 31 dicembre 2013
Rapporto partite anomale lorde su impieghi (a)	6,8%	7,5%	8,3%
Rapporto partite anomale nette su impieghi (b)	5,6%	6,2%	7,2%
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati (c)	63%	63%	61%
Costo del Rischio (d)	0,44%	0,61%	0,75%

(a) Corrispondente alla voce "Doubtful loans/Customer loans". Tale rapporto esclude la voce "Immobilizzazioni" ("Legacy assets" intendendosi per tali gli assets divenuti illiquidi a seguito della crisi economico-finanziaria, a causa della loro natura. Rientrano tra questi taluni *Collateralised Debt Obligations of Residential Mortgage Backed Securities*, *Residential Mortgage Backed Securities*, *Commercial Mortgage Backed Securities* e taluni *Asset backed Securities* europei e statunitensi).

(b) Corrispondente alla voce ("Doubtful loans"- "Provisions")/"Customer loans". Tale rapporto esclude la voce "Immobilizzazioni" ("Legacy assets" intendendosi per tali gli assets divenuti illiquidi a seguito della crisi economico-finanziaria, a causa della loro natura. Rientrano tra questi taluni *Collateralised Debt Obligations of Residential Mortgage Backed Securities*, *Residential Mortgage Backed Securities*, *Commercial Mortgage Backed Securities* e taluni *Asset backed Securities* europei e statunitensi).

(c) Corrispondente alla voce "Gross doubtful loans coverage ratio (overall provisions / doubtful loans)".

(d) Calcolato dall'Emittente come rapporto tra gli accantonamenti netti sulle perdite relative ai rischi commerciali e la media degli impieghi esistenti alla chiusura di ciascun trimestre.

Non sono disponibili informazioni in ordine alle sofferenze né al rapporto tra le sofferenze e il patrimonio netto o gli impieghi.

Esposizione creditizia verso la clientela per settore di attività e area geografica calcolata secondo il metodo *Exposure At Default* (EAD)

Relativamente all'esposizione creditizia verso la clientela per settore di attività e area geografica, si precisa che il metodo di calcolo utilizzato è l'*Exposure At Default* (EAD).

A tal proposito, il dettaglio dell'esposizione del Gruppo per settore di attività al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013 è di seguito riportato:

<i>Dati in milioni di Euro</i>	Dati al 31 dicembre 2014	Dati al 31 dicembre 2013
Esposizione sovrana	157.888	143.041
Esposizione verso <i>Institutions</i> (a)	88.724	61.113
Esposizione verso <i>Corporate</i>	287.218	250.248
Esposizione verso <i>Retail</i>	128.343	180.646
TOTALE	662.173	635.048

(a) "Institutions" indica gli istituti di credito e gli enti pubblici.

Il dettaglio dell'esposizione del Gruppo per area geografica (espresso in percentuale rispetto all'esposizione complessiva) al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013 è di seguito riportato:

	Dati al 31 dicembre 2014	Dati al 31 dicembre 2013
Africa e Medio-Oriente	4%	4%
America del nord	14%	14%
Europa orientale (inclusendo solo i paesi UE)	7%	8%
Europa occidentale (esclusa la Francia)	21%	18%
Europa orientale (inclusendo solo i paesi non-UE)	4%	5%
Asia e Pacifico	6%	4%
America latina e Caraibi	1%	1%
Francia	43%	47%

Tabella 3 – Esposizione del portafoglio dell'Emittente nei confronti del debito sovrano

Si riporta di seguito l'indicazione delle esposizioni più significative dell'Emittente verso alcuni paesi sovrani al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013.

<i>Dati in milioni di Euro</i>	Dati al 31 dicembre 2014	Dati al 31 dicembre 2013
Francia	43.533	18.414
Germania	7.358	4.742
Italia	2.958	2.303
Irlanda	-	18
Repubblica Ceca	10.996	4.392
Romania	3.135	1.595
Spagna	2.006	1.946
Portogallo	-	3
TOTALE	69.986	33.413

Si segnala, infine, che l'esposizione complessiva dell'Emittente sul debito sovrano al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013 è, rispettivamente, pari a 157.888 milioni di euro e a 143.041 milioni di euro. Non è possibile ricavare la percentuale di incidenza dell'esposizione complessiva dell'Emittente sul debito sovrano sull'ammontare complessivo delle attività finanziarie (quest'ultimo dato è, peraltro, riportato nella Tabella 6 che segue); non è, altresì, disponibile né, con riguardo ai finanziamenti verso i governi, la percentuale di incidenza rispetto all'ammontare dei crediti verso la clientela né, relativamente ai titoli di debito, l'ammontare dei titoli di debito strutturati.

Esposizione del portafoglio ai rischi di mercato

I rischi di mercato relativi al portafoglio di negoziazione, vengono misurati tramite il VAR (*Value at Risk*). Dato un portafoglio di strumenti finanziari, il VAR esprime la massima perdita potenziale derivante da movimenti sfavorevoli dei parametri di mercato in un determinato orizzonte temporale e con una definita probabilità.

Al 31 dicembre 2014, il VAR, calcolato con una probabilità del 99% su un orizzonte temporale di 1 giorno, relativamente al portafoglio di negoziazione (*trading book*), ammontava a 24 milioni di euro, dato, peraltro, non significativo. Non è disponibile il VAR con riferimento al portafoglio bancario (*banking book*).

Tabella 4 – Indicatori di liquidità

	Dati al 30 giugno 2015	Dati al 31 dicembre 2014	Dati al 31 dicembre 2013
<i>Loan to Deposit Ratio</i>	103%	108%	106%
<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	128%	118%	_*

* Si precisa che il LCR è entrato in vigore il 1° gennaio 2015.

Il *Loan to Deposit Ratio* (LTD) esprime il rapporto tra l'ammontare totale degli impieghi e l'ammontare totale della raccolta diretta.

Riguardo, invece, al *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), si precisa che tale dato non è ad oggi disponibile, considerato che tale l'NSFR entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2018.

Non sono disponibili informazioni in merito all'esposizione dell'emittente bancario al rischio di liquidità nelle due componenti di *funding liquidity risk* e *market liquidity risk*.

Relativamente alle riserve di liquidità stanziabili presso la Banca Centrale Europea, si precisa che i *Central Bank deposits* (escludendo le riserve obbligatorie) ammontano a 48 milioni di Euro al 31 dicembre 2014 rispetto ai 60 milioni di Euro al 31 dicembre 2013.

Tabella 5 – Principali dati di conto economico

Si riportano di seguito alcuni dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi al Gruppo alla data del 30 giugno 2015 e alla data del 31 dicembre 2014 a confronto con quelli rilevati, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2014 e alla data del 31 dicembre 2013.

		<i>Dati in milioni di Euro</i>	Dati al 30 giugno 2015	Dati al 30 giugno 2014		Dati al 31 dicembre 2014	Dati al 31 dicembre 2013
		Margine di interesse	n.d.	n.d.		9.999	10.028
		Margine di intermediazione ("Net Banking Income")	6.869	5.900		23.561	22.433
		Risultato netto della gestione finanziaria ("Net Gains and Losses on Financial Transaction")	n.d.	n.d.		4.787	4.036
		Costi operativi ("Operating Expenses")	(4.124)	(3.832)		(16.016)	(16.046)
		Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte ("Gross Operating Income")	2.745	2.068		7.545	6.387
		Utile netto ("Net Income")	1.351	1.079		2.991	2.394
Tabella 6 – Principali dati di stato patrimoniale							
		<i>Dati in milioni di Euro</i>	Dati al 30 giugno 2015	Dati al 31 dicembre 2014		Dati al 31 dicembre 2013	
		Finanziamenti ai clienti ("Customer Loans")	370.200	344.400		332.700	
		Depositi clienti ("Customer Deposits")	377.200	349.700		334.200	
		Impieghi (a)	486.700	451.100		435.800	
		Totale attivo ("Total")	1.359.500	1.308.800		1.214.200	
		Patrimonio netto contabile ("Total Equity")	60.000	58.813		54.101	
		Attività finanziarie ("Financial Assets at Fair Value through Profit and Loss")	528.000	530.536		484.386	
		Passività finanziarie ("Financial Liabilities at Fair Value through Profit and Loss")	473.000	480.330		425.800	
		Posizione interbancaria netta ("Due to Banks – Due from Banks")	12.700	10.700		11.400	
		Capital Sociale ("Share Capital")	1.007,6	1.006,5		998,3	
(a) La voce è stata ottenuta sommando i seguenti dati: "Due from banks"; "Customer loans" e "Lease financing and similar agreements".							

		<p>Dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione e pubblicato non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente.</p> <p>Dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state rese pubbliche le informazioni finanziarie sottoposte a revisione non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente e/o del Gruppo.</p>
B.13	Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità	Non si è verificato alcun evento recente nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.
B.14	Posizione all'interno del Gruppo	L'Emittente gode di autonomia gestionale in quanto società a capo del Gruppo.
B.15	Descrizione delle principali attività dell'Emittente	<p>L'Emittente offre alla propria clientela un'ampia tipologia di prodotti nei settori dell'attività bancaria e dei servizi d'investimento.</p> <p>Le principali attività dell'Emittente coincidono con le principali aree operative del Gruppo, tra cui le Reti Francesi, l'International Retail Banking and Financial Services, e il Global Banking and Investment Solutions.</p>
B.16	Informazioni relative agli assetti proprietari	Nessuno soggetto individualmente o congiuntamente ad altri detiene il controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993. Non sussistono altresì accordi di natura contrattuale o statutaria che leghino i soci dell'Emittente.

Sezione C - Strumenti finanziari

C.1	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi eventuali codici di identificazione	<p>I Covered Warrant di stile [americano] [e] / [europeo], [di tipo <i>call</i>] [e]/[<i>put</i>]], aventi Azioni Sottostanti.</p> <p>Il codice ISIN è [●]/[specificato per ciascun Covered Warrant nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi].</p>
------------	---	--

	degli strumenti finanziari	
C.2	Valuta di emissione degli strumenti finanziari	I Covered Warrant sono denominati in Euro.
C.5	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	I Covered Warrant non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia. Esistono delle limitazioni alla vendita ed all'offerta di Warrant negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
C.8	Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari e ranking degli stessi e le restrizioni a tali diritti	<p>Il Portatore dei Covered Warrant ha il diritto di ricevere, a seguito dell'esercizio dei Covered Warrant, il pagamento di un importo in contanti, l'Importo Differenziale, se positivo.</p> <p>Gli obblighi nascenti dai Covered Warrant a carico dell'Emittente non sono subordinati alle passività della stessa, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei portatori verso l'Emittente verrà soddisfatto <i>pari passu</i> con gli altri crediti chirografari dell'Emittente. Sono fatte salve le previsioni della direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, in particolare sull'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi (cfr. elemento D.4 "Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi").</p>
C.11	Ammissione a negoziazione degli strumenti finanziari	<p>[Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto con provvedimento n. 1908 in data 27 settembre 2001, successivamente confermato con provvedimento n. 2847 dell'8 aprile 2003, con provvedimento n. 3489 del 22 giugno 2004 e con provvedimento n. 5530 del 16 ottobre 2007.</p> <p>La Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale di borsa dei Covered Warrant in data [●] con provvedimento n. [●]./[●]</p>
C.15	Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti	<p>Il valore dei Covered Warrant è legato principalmente all'andamento del Sottostante e ad altri fattori, quali, ad esempio, la volatilità, lo Strike Price, i tassi di interesse ed il tempo residuo a scadenza.</p> <p>I "Société Générale Covered Warrant su Azioni" sono <i>covered warrant</i> di tipo cosiddetto <i>plain vanilla</i>, ovvero sia aventi le caratteristiche tipiche dei <i>covered warrant</i> precedentemente descritte.</p> <p>[I Covered Warrant Call consentono di investire sul rialzo dell'attività sottostante con un effetto leva, per cui una</p>

		determinata variazione percentuale (positiva o negativa) del valore dell'attività sottostante implica una variazione percentuale maggiore, in aumento o in diminuzione, del valore del Covered Warrant Call.]/ [I Covered Warrant Put consentono di investire sul ribasso dell'attività sottostante con un effetto leva, per cui una determinata variazione percentuale (positiva o negativa) del valore dell'attività sottostante implica una variazione percentuale maggiore, in diminuzione o in aumento, del valore del Covered Warrant Put.]
C.16	Data di scadenza dei Covered Warrant – la data di esercizio o la data di riferimento finale	La Data di Scadenza è [●]/[specificata per ciascun Covered Warrant nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi]. La Data di Esercizio indica il Giorno Lavorativo in cui una Dichiarazione di Esercizio debitamente compilata è ricevuta da Société Générale ed in copia dalla Cassa Incaricata. In caso di esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza.
C.17	Descrizione delle modalità di regolamento dei Covered Warrant	I Covered Warrant sono opzioni con regolamento in contanti e l'opzione che rappresentano può essere esercitata [in qualsiasi momento della loro durata se di tipo "americano"]/ [e] [solo alla scadenza, se di tipo "europeo"].
C.18	Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati	In caso di esercizio della relativa facoltà, i <i>covered warrant</i> prevedono la liquidazione in contanti di un importo (c.d. Importo Differenziale), che dipende, per ciascun Warrant: - [<i>inserire in caso di call warrant</i>] nel caso di Covered Warrant di tipo call, dalla differenza, qualora positiva, fra il valore dell'attività sottostante (c.d. prezzo di liquidazione) e lo strike price, moltiplicata per la parità (definita come il numero di azioni controllate da ciascun warrant) e [<i>inserire in caso di covered warrant per i quali l'azione sottostante sia denominata in un valuta diversa dall'euro</i>] [divisa per il tasso di cambio della valuta di denominazione dell'azione sottostante contro l'Euro]; oppure - [<i>inserire in caso di put warrant</i>] nel caso di Covered Warrant di tipo put, dalla differenza, qualora positiva, fra lo <i>strike price</i> e il valore dell'attività sottostante, moltiplicata per la parità (definita come il numero di azioni controllate da ciascun warrant) e [<i>inserire in caso di covered warrant per i quali l'azione sottostante sia denominata in un valuta diversa dall'euro</i>] [divisa per il tasso di cambio della valuta di denominazione dell'azione sottostante contro l'Euro]. In altre parole, [<i>inserire in caso di call warrant</i>] [nel caso di Covered Warrant di tipo call l'Importo Differenziale sarà superiore a zero se il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante è superiore al prezzo predeterminato al quale l'investitore ha diritto ad acquistare la predetta attività (c.d.

		<p><i>strike price</i> o prezzo base)]/ [inserire in caso di put warrant] [nel caso di Covered Warrant di tipo put l'Importo Differenziale sarà superiore a zero se il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante è inferiore al prezzo predeterminato al quale l'investitore ha diritto a vendere la predetta attività (c.d. <i>strike price</i> o prezzo base)] Si precisa inoltre che i <i>covered warrant</i> generano un rendimento positivo (considerato il premio pagato per l'acquisto del <i>covered warrant</i>) unicamente qualora il valore dell'attività sottostante superi [inserire in caso di call warrant] [al rialzo nel caso di Covered Warrant di tipo call]/ [inserire in caso di put warrant] [o][al ribasso nel caso di Covered Warrant di tipo put] un determinato livello detto "punto di pareggio".</p>
C.19	Prezzo di esercizio o prezzo di riferimento definitivo del sottostante	<p>Lo Strike Price è [●]/[specificato per ciascun Covered Warrant nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi]. Il Prezzo di Liquidazione indica il prezzo dell'Azione Sottostante nel Giorno di Valutazione.</p>
C.20	Descrizione del tipo di sottostante e di dove sono reperibili le informazioni relative al sottostante	<p>L'attività sottostante dei Covered Warrant di cui alla presente Nota di Sintesi è rappresentata da titoli azionari emessi da società (appartenenti a diversi settori economico-industriali) e ammessi a quotazione presso alcune tra le principali borse valori nel mondo. Le Azioni Sottostanti sono costituite da azioni quotate sui mercati regolamentati [europei][.] [e][extraeuropei], aventi requisiti di elevata liquidità. Le informazioni più rilevanti su tali società, quali, tra l'altro, il settore di appartenenza, le principali attività svolte, la situazione economico-patrimoniale e il verificarsi di eventi straordinari nella vita societaria, sono accessibili attraverso i rispettivi siti Internet, i maggiori quotidiani economici nazionali e i sistemi informativi quali Reuters e Bloomberg. Gli emittenti le Azioni Sottostanti i Warrant sono comunque sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa di riferimento dei paesi in cui i titoli sono quotati. L'andamento, in tempo reale, del prezzo di mercato delle Azioni Sottostanti i Warrant, come registrato sul rispettivo mercato di quotazione, è diffuso attraverso i servizi Reuters e Bloomberg ed è tra l'altro riportato dai maggiori quotidiani economici nazionali.</p>

Sezione D - Rischi

D.2	Informazioni fondamentali sui principali rischi	<p><u>Rischi connessi alla crisi economico-finanziaria generale</u> La capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla</p>
------------	--	---

	<p>che sono specifici per l'Emittente</p>	<p>dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita delle economie dei Paesi in cui il Gruppo opera, inclusa la loro affidabilità creditizia. Tali fattori potrebbero avere un potenziale impatto negativo sulla liquidità del Gruppo e sulla sua stessa solidità patrimoniale.</p> <p><u>Rischio di credito</u> L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi di credito relativi all'attività creditizia e finanziaria nell'ambito dell'operatività tipica della banca, in particolare per effetto di erogazioni creditizie per cassa e firma, transazioni in strumenti finanziari e per prodotti derivati.</p> <p><u>Rischio di mercato</u> Il rischio di mercato è il rischio provocato dalla perdita di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente, causato da fluttuazioni delle variabili di mercato (tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente.</p> <p><u>Rischi di esposizione al debito sovrano</u> L'Emittente risulta esposto nei confronti di governi o altri enti pubblici dei maggiori Paesi europei nonché di Paesi al di fuori dell'Area Euro.</p> <p><u>Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito</u> La significativa debolezza dello scenario macroeconomico generale, l'andamento recessivo dell'economia, le deboli prospettive di ripresa ed il perdurare della crisi dei mercati del credito potrebbero ulteriormente ridurre la redditività delle imprese, incidendo negativamente sui risultati stimati dell'Emittente a causa del deterioramento della qualità del credito, con un aumento anche significativo delle sofferenze legato alla minore capacità della clientela di onorare gli impegni assunti, con impatto sfavorevole sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.</p> <p><u>Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario e alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie</u> Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, le restrizioni sulla liquidità, l'incremento dei coefficienti applicabili all'Emittente sulla base di leggi e/o regolamenti che saranno adottati e/o entreranno in vigore in futuro, e più in generale eventuali variazioni della normativa applicabile all'Emittente, delle relative modalità di applicazione, delle <i>policies</i> applicate dalle Autorità di Vigilanza potrebbero influenzare anche in maniera rilevante le attività, la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente, nonché i prodotti</p>
--	--	--

		<p>e servizi offerti dall'Emittente.</p> <p>Gli sviluppi del complesso normativo prevedono, tra le principali innovazioni, l'innalzamento del livello ed il rafforzamento della qualità del capitale delle banche (con l'introduzione del <i>Common Equity Tier 1 – CET1</i>), l'introduzione del <i>Leverage Ratio</i> (rapporto tra il <i>Core Tier I</i> e il <i>Total Asset</i>, comprensivo dell'<i>off balance sheet</i> rettificato per l'effettiva esposizione in derivati), modifiche relative alla valutazione del rischio di controparte e l'introduzione di due nuovi indicatori regolamentari della liquidità (<i>Liquidity Coverage Ratio - LCR</i> e <i>Net Stable Funding Ratio - NSFR</i>).</p> <p><u>Rischio di liquidità dell'Emittente</u></p> <p>Per rischio di liquidità dell'Emittente si intende il rischio connesso alla possibilità che lo stesso non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento, quando essi giungono a scadenza.</p> <p><u>Rischio legale</u></p> <p>L'Emittente è coinvolto in azioni legali. In molti casi, sussiste una sostanziale incertezza in ordine agli esiti dei procedimenti e all'entità delle eventuali perdite.</p> <p><u>Rischio Operativo</u></p> <p>Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.</p>
D.6	Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per i Covered Warrant	<p>I Covered Warrant, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Covered Warrant, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Covered Warrant, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.</p> <p><u>Rischio di perdita del capitale investito</u></p>

		<p>[Qualora alla scadenza del <i>covered warrant</i> di tipo <i>call</i> il Prezzo di Liquidazione dell'attività sottostante sia pari o inferiore allo Strike Price, l'investitore non avrà diritto a ricevere alcun importo e pertanto avrà perso l'intero capitale investito.] / [Qualora alla scadenza del <i>covered warrant</i> di tipo <i>put</i> il Prezzo di Liquidazione dell'attività sottostante sia pari o superiore allo Strike Price, l'investitore non avrà diritto a ricevere alcun importo e pertanto avrà perso l'intero capitale investito.]</p> <p>[Qualora alla scadenza del <i>covered warrant</i> di tipo <i>call</i> il Prezzo di Liquidazione dell'attività sottostante sia superiore allo Strike Price ma non in misura tale da compensare il prezzo pagato per l'acquisto del <i>covered warrant</i>, l'investitore incorrerà in una perdita parziale del capitale investito.]</p> <p>[Qualora alla scadenza del <i>covered warrant</i> di tipo <i>put</i> il Prezzo di Liquidazione dell'attività sottostante sia inferiore allo Strike Price ma non in misura tale da compensare il prezzo pagato per l'acquisto del <i>covered warrant</i>, l'investitore incorrerà in una perdita parziale del capitale investito.]</p> <p><u>Rischio di credito per il sottoscrittore</u></p> <p>Il rischio di credito per il sottoscrittore (solidità patrimoniale e prospettive economiche della società emittente) è connesso all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale e delle sue prospettive economiche, non sia in grado di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'emissione dei Covered Warrant.</p> <p><u>Rischio di assenza di garanzie in relazione ai Covered Warrant</u></p> <p>In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.</p> <p><u>Rischio connesso all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.</u></p> <p>Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (la "Direttiva BRRD") che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca.</p> <p>L'applicazione degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD può avere come conseguenza per i Portatori, in determinate situazioni, la perdita totale o parziale del proprio investimento. Lo strumento del "bail-in" prevede il</p>
--	--	---

		<p>potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale dei Covered Warrant. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i Covered Warrant e modificare la scadenza dei medesimi, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto dell'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91 del Testo Unico Bancario e dell'articolo 111 del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare"), salvo quanto previsto dalla Direttiva BRRD che inter alia attribuisce all'Autorità il potere di escludere interamente o parzialmente forme di indebitamento che siano parimenti ordinate rispetto ai Covered Warrant nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti.</p> <p>Di conseguenza, in caso di applicazione dello strumento del "bail-in" i Portatori di una data serie di Covered Warrant potrebbero essere soggetti alla svalutazione o alla conversione in titoli di capitale, ove al contempo altre serie di Covered Warrant o altre passività di pari grado, potrebbero invece parzialmente o integralmente essere escluse dall'applicazione dello strumento del "bail-in".</p> <p>Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti; (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione; (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo. <p>Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito</p>
--	--	--

		<p>per il sottoscrittore.</p> <p>La Direttiva BRRD ha previsto il suo recepimento a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014, con applicazione delle disposizioni a tal fine adottate a partire dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del “bail-in” per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Alla data di approvazione del Prospetto di Base non sono state ancora emanate leggi specifiche per l’adozione della Direttiva BRRD in Italia, tuttavia, si prevede che la Direttiva BRRD sarà recepita in Italia nel corso del 2015. Peraltro, le disposizioni della Direttiva BRRD potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.</p> <p><u>Rischio relativo alla dipendenza dal valore del sottostante</u></p> <p>Qualsiasi investimento nei Covered Warrant comporta rischi connessi anche alle variazioni di valore del sottostante.</p> <p><u>Rischio relativo al livello dello <i>strike</i></u></p> <p>Il posizionamento dello Strike Price rispetto al valore dell’attività sottostante nel momento in cui viene effettuato l’investimento, influenza il rendimento potenziale del Covered Warrant.</p> <p><u>Rischio connesso alla presenza di commissioni di esercizio e/o negoziazione</u></p> <p>Non è prevista l’applicazione di commissioni di esercizio e/o di negoziazione da parte dell’Emittente in proprio favore. Gli investitori potrebbero dover sostenere oneri e/o commissioni in relazione alle successive eventuali operazioni di negoziazione o esercizio automatico dei Covered Warrant. Tali oneri e/o commissioni saranno esclusivamente applicati dall’intermediario di riferimento.</p> <p><u>Rischio di effetto leva</u></p> <p>In base all’effetto leva, una variazione del prezzo dell’attività sottostante relativamente piccola può avere un impatto più che proporzionale sul prezzo del Covered Warrant provocandone una variazione significativa.</p> <p><u>Rischio di prezzo</u></p> <p>Il prezzo del mercato secondario dei Covered Warrant è altamente volatile. Pertanto, l’investitore potrebbe incorrere in una perdita rispetto al prezzo sostenuto per l’acquisto dei Covered Warrant.</p> <p><u>Rischio di liquidità</u></p> <p>I Covered Warrant potrebbero presentare problemi di liquidità, per cui può verificarsi l’eventualità che il prezzo di tali strumenti possa essere condizionato negativamente anche dalla limitata liquidità degli stessi.</p>
--	--	---

		<p><u>Rischio relativo all'assenza di interessi / dividendi</u> I Covered Warrant sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi.</p> <p><u>Rischio di cambio</u> Per i Covered Warrant il cui sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro, è necessario tenere presente che l'importo spettante a scadenza, qualora positivo, deve essere convertito in Euro.]</p> <p><u>Rischi connessi a mercati emergenti</u> Nel caso di Covered Warrant la cui azione sottostante sia quotata in mercati emergenti, l'investitore deve tenere presente che l'investimento comporta alcuni rischi che sono tipicamente legati a una elevata volatilità di tali mercati, ad un'incertezza legata a potenziali conflitti, a una possibile instabilità economica e/o politica, al rischio di interruzione del mercato o di restrizioni governative agli investimenti esteri e più genericamente alle condizioni di funzionamento e di supervisione dei mercati medesimi.]</p> <p><u>Rischio di Conflitti di interessi</u> Con riferimento ai Covered Warrant, l'Emittente può trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.</p> <p><u>Rischio connesso al fatto che l'Emittente svolge il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario</u></p> <p><u>Rischio connesso al fatto che l'Emittente svolge il ruolo di agente per il calcolo</u></p> <p><u>Rischio connesso al fatto che l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possano agire ad altro titolo con riferimento ai Covered Warrant influenzandone il valore</u></p> <p><u>Rischio di assenza di rating dei Covered Warrant</u> Non è previsto che i Covered Warrant emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto siano oggetto di <i>rating</i>. Tale <i>rating</i>, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.</p> <p><u>Rischio di eventi straordinari e sconvolgimento di mercato</u> Il Prospetto contiene l'indicazione dei criteri di gestione degli eventi straordinari e degli eventi di sconvolgimento di mercato che riguardino l'attività sottostante, che potrebbero determinare, rispettivamente, la rettifica delle caratteristiche dei covered warrant interessati ovvero lo spostamento del giorno di valutazione. Nel caso in cui tali modalità di intervento non fossero sufficienti o percorribili, l'Emittente ha la facoltà di provocare la scadenza anticipata dei covered warrant e di liberarsi dai propri obblighi, mediante pagamento dell'Equo Valore di Mercato. I criteri di gestione di tali eventi sono in ogni caso improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato e saranno volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi.</p>
--	--	---

		<p><u>[In caso di Call Warrant] Rischio connesso alla coincidenza delle Date di Valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari del sottostante</u></p> <p>Poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità degli altri fattori che influenzano il prezzo del sottostante – ad una riduzione del prezzo di mercato dei titoli azionari, il prezzo dei covered warrant di tipo call potrebbe risulterne negativamente influenzato.]</p> <p><u>Rischio di assenza di informazioni relative al Sottostante successivamente all'emissione</u></p> <p>L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente al Sottostante.</p> <p><u>Rischio di sostituzione dell'Emittente</u></p> <p>L'Emittente si riserva il diritto (a sua ragionevole discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai Warrant, una società allo stesso collegata o da questo controllata a condizione che, tra l'altro, le obbligazioni, assunte dal sostituto, in relazione ai Warrant, siano garantite irrevocabilmente ed incondizionatamente da Société Générale, e che l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. (nel caso in cui i Warrant siano quotati in tale mercato) ed ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione.</p> <p><u>Rischio di cambiamento del regime fiscale</u></p> <p>Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del Prospetto non muti durante la vita dei Covered Warrant con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dai Covered Warrant.</p>
--	--	--

Sezione E - Offerta

E.2b	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	I proventi netti derivanti dalla vendita dei Warrant saranno utilizzati dall'Emittente nello svolgimento delle proprie attività ordinarie.
E.3	Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta	<p><i>Non applicabile.</i></p> <p>I Covered Warrant non saranno oggetto di offerta.</p>
E.4	Conflitti di interesse	<p>Si segnala che il ruolo di <i>market maker</i> e di agente per il calcolo è svolto dall'Emittente e tale circostanza potrebbe determinare situazioni di conflitto di interesse.</p> <p>Si segnala, inoltre, che l'Emittente dei Warrant, le società controllate o collegate, possono, di volta in volta,</p>

		intraprendere negoziazioni relative all'attività sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore dell'attività sottostante e, di conseguenza, dei Warrant. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi alla medesima attività sottostante, che potrebbero influenzare il valore dei Warrant.
E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente	[Non è prevista l'applicazione di commissioni e spese da parte dell'Emittente.] / [E' prevista l'applicazione delle seguenti commissioni: [•].]

[Allegato alla Nota di Sintesi - Tabella *[da inserire in caso di emissioni multiple]*]

Codice ISIN	Tipologia Call/Put	Data di Scadenza	Strike Price	Sottostante
(Elemento C.1)	(Elemento C.1)	(Elemento C.16)	(Elemento C.19)	(Elemento C.20)

SEZIONE IV FATTORI DI RISCHIO

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

Con riferimento ai fattori di rischio relativi all'Emittente si rinvia al Documento di Registrazione di cui alla Sezione V del Prospetto.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

Per una descrizione dettagliata dei fattori di rischio connessi ad un investimento nei Covered Warrant si rinvia alla Sezione VI del Prospetto.

SEZIONE V DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 9 ottobre 2015 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0078565/15 del 9 ottobre 2015.

Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico presso la sede dell'Emittente in via Olona n. 2, 20123 Milano, ed è consultabile sul sito web dell'Emittente www.warrants.it.

SEZIONE VI NOTA INFORMATIVA

**NOTA INFORMATIVA DEI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COVERED WARRANT SU
AZIONI**

1. PERSONE RESPONSABILI

Si rinvia a quanto riportato nella Sezione I del Prospetto.

2. FATTORI DI RISCHIO*Avvertenze generali*

Prima di effettuare qualsiasi decisione d'investimento e/o disinvestimento dei covered warrant su azioni, denominati "Société Générale Covered Warrant su Azioni" (emessi da Société Générale con sede a 29, boulevard Haussmann - 75009 Parigi), si invitano gli investitori a leggere attentamente il Capitolo 4 (Informazioni riguardanti i "Société Générale Covered Warrant su Azioni" - Termini e Condizioni). Al fine di comprendere i fattori di rischio collegati all'acquisto e/o alla vendita dei "Société Générale Covered Warrant su Azioni", si invitano gli investitori a leggere attentamente la Nota Informativa (di cui alla Sezione VI del Prospetto), unitamente al Documento di Registrazione (di cui alla Sezione V del Prospetto).

I Covered Warrant, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Covered Warrant, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Covered Warrant, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la Nota Informativa ed in particolare il successivo paragrafo 4.1 (*Descrizione del tipo e della classe dei Covered Warrant*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i "Société Générale Covered Warrant su Azioni" - Termini e Condizioni*) al fine di avere una chiara rappresentazione delle caratteristiche dei Covered Warrant.

In particolare, l'investitore deve tenere presente che il valore dei *Covered Warrant* è legato principalmente all'andamento del Sottostante e ad altri fattori, quali, ad esempio, la volatilità, lo *Strike Price*, i tassi di interesse ed il tempo residuo a scadenza.

Le tabelle qui di seguito evidenziano il senso della relazione tra le suddette variabili e il valore del *Covered Warrant*.

<u>Covered Warrant Call</u>	Valore del Covered Warrant Call	Misura della variazione
Livello del Sottostante	↑	$\delta(\text{delta})$
Vita residua	↑	$\tau(\text{theta})$
Tasso di interesse	↑	$\rho(\text{rho})$
Dividendi attesi	↓	$f(\text{phi})$
Volatilità	↑	$v(\text{vega})$

<u>Covered Warrant Put</u>	Valore del Covered Warrant Put	Misura della variazione
Livello del Sottostante	↓	$\delta(\text{delta})$
Vita residua	↑	$\tau(\text{theta})$
Tasso di interesse	↓	$\rho(\text{rho})$
Dividendi attesi	↑	$f(\text{phi})$
Volatilità	↑	$v(\text{vega})$

Rischio di perdita del capitale investito

In relazione ai *covered warrant* di tipo *call*, l'investitore deve tener presente che qualora alla scadenza del *covered warrant* il Prezzo di Liquidazione dell'attività sottostante sia pari o inferiore allo Strike Price, non avrà diritto a ricevere alcun importo e pertanto avrà perso l'intero capitale investito. In relazione ai *covered warrant* di tipo *put*, l'investitore deve tener presente che qualora alla scadenza del *covered warrant* il Prezzo di Liquidazione dell'attività sottostante sia pari o superiore allo Strike Price, non avrà diritto a ricevere alcun importo e pertanto avrà perso l'intero capitale investito.

Qualora alla scadenza del *covered warrant* di tipo *call* il Prezzo di Liquidazione dell'attività sottostante sia superiore allo Strike Price ma non in misura tale da compensare il prezzo pagato per l'acquisto del *covered warrant*, l'investitore incorrerà in una perdita parziale del capitale investito.

Qualora alla scadenza del *covered warrant* di tipo *put* il Prezzo di Liquidazione dell'attività sottostante sia inferiore allo Strike Price ma non in misura tale da compensare il prezzo pagato per l'acquisto del *covered warrant*, l'investitore incorrerà in una perdita parziale del capitale investito.

Rischio di credito per il sottoscrittore

Il rischio di credito per il sottoscrittore (solidità patrimoniale e prospettive economiche della società emittente) è connesso all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale e delle sue prospettive economiche, non sia in grado di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'emissione di strumenti finanziari.

Si invita l'investitore a prendere in considerazione il c.d. "*rating*" che rappresenta una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere ai propri impegni finanziari. Cambiamenti negativi - effettivi o attesi - dei livelli di *rating* assegnati all'Emittente sono indice di una minore capacità di assolvere ai propri impegni finanziari rispetto al passato.

Per informazioni relative al *rating* dell'Emittente si rinvia a quanto indicato nel capitolo 13 del Documento di Registrazione e nel capitolo 1 del bilancio annuale consolidato e civilistico certificato di Société Générale al 31 dicembre 2014 (*2015 Registration Document*, incorporato mediante riferimento nel Documento di Registrazione).

Per informazioni relative al rischio di mercato ed all'esposizione dell'Emittente al debito sovrano si rinvia quanto indicato nel paragrafo "*Rischio di mercato*" nonché alle pagine da 151 a 179 del bilancio annuale consolidato e civilistico certificato di Société Générale al 31 dicembre 2014 (*2015 Registration Document*, incorporato mediante riferimento nel Documento di Registrazione).

Per ulteriori informazioni sul rischio di credito dell'Emittente si rinvia a pagina 107 e ss. e a pagina 151 e ss. del bilancio annuale consolidato e civilistico certificato di Société Générale al 31 dicembre 2014 (*2015 Registration Document*, incorporato mediante riferimento nel Documento di Registrazione).

Rischio di assenza di garanzie in relazione ai Covered Warrant

In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, la Direttiva), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità

nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “Resolution Authorities”, le Autorità) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

La Direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in” per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016, anche se le relative disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima dei suddetti termini. Si segnala, inoltre, che è tutt’ora in corso il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva, che potrebbe rilevare anche ai fini di un eventuale chiarimento del perimetro applicativo della Direttiva medesima.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle passività emesse dall’ente. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, i sottoscrittori potrebbero trovarsi esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare e modificare la scadenza delle passività, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e sottoscrittore (con sostituzione dell’originario debitore, ossia l’Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il Fondo) - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

Rischio relativo alla dipendenza dal valore del sottostante

L'investimento nei Covered Warrant comporta rischi connessi, tra le altre cose, alle variazioni di prezzo dell'attività sottostante.

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo dei Covered Warrant, un aumento o una diminuzione del prezzo del Sottostante potrebbe incidere sul prezzo dei Covered Warrant. Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello della relativa attività sottostante.

Rischio relativo al livello dello strike

Il rendimento del Covered Warrant viene calcolato a partire dal valore del Sottostante alla Data di Esercizio rispetto ad un livello di valore predefinito, denominato *Strike Price*. Il posizionamento dello *Strike Price* rispetto al valore dell'attività sottostante nel momento in cui viene effettuato l'investimento influenza il rendimento potenziale del Covered Warrant.

Il rendimento dei Covered Warrant dipende, infatti, principalmente dal prezzo dei sottostanti rispetto allo *strike price*, il quale prezzo può variare, in aumento o in diminuzione, in relazione ad una molteplicità di fattori tra i quali: fattori macroeconomici, l'andamento dei tassi di interesse, movimenti speculativi, operazioni societarie.

In particolare,

- con riferimento ai Covered Warrant di tipo *call*, maggiore è lo *Strike Price* minore è la probabilità di un Importo Differenziale positivo alla Data di Esercizio; e

- con riferimento ai Covered Warrant di tipo *put*, minore è lo *Strike Price* minore è la probabilità di un Importo Differenziale positivo alla Data di Esercizio.

Prima di effettuare l'investimento, va comunque anche considerato il prezzo di acquisto del Covered Warrant che, a parità di scadenza residua, nel caso di Covered Warrant di tipo *Call*, dovrebbe essere tanto minore quanto maggiore è lo *Strike Price* e, nel caso di Covered Warrant di tipo *Put*, dovrebbe essere tanto minore quanto minore è lo *Strike Price*.

Rischio connesso alla presenza di commissioni di esercizio e/o negoziazione

Non è prevista l'applicazione di commissioni di esercizio e/o di negoziazione da parte dell'Emittente in proprio favore.

Gli investitori potrebbero dover sostenere oneri e/o commissioni in relazione alle successive eventuali operazioni di negoziazione o esercizio dei Covered Warrant. Tali oneri e/o commissioni saranno esclusivamente applicati dall'intermediario di riferimento.

Qualora, in sede di esercizio dei Covered Warrant, gli oneri e/o commissioni siano superiori all'Importo Differenziale, l'investitore potrebbe essere esposto ad una perdita derivante dall'applicazione di tali oneri e/o commissioni, fermo restando che il Portatore avrà in ogni caso la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio, ai sensi delle previsioni di cui alla voce "*Esercizio Automatico*" del Paragrafo 4.6 (*Descrizione dei diritti connessi ai Covered Warrant e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i "Société Générale Covered Warrant su Azioni" - Termini e Condizioni*) del Prospetto.

Si consiglia pertanto ai potenziali investitori di informarsi, presso il proprio intermediario, sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza dell'acquisto, della vendita o esercizio dei Covered Warrant.

Rischio di effetto leva

Una delle caratteristiche dei Covered Warrant è il cosiddetto "effetto leva". In base all'effetto leva una variazione del prezzo dell'attività sottostante relativamente piccola può avere un impatto più che proporzionale sul prezzo del Covered Warrant, determinandone una variazione significativa dello stesso. Sfruttando l'effetto leva i *covered warrant* offrono la possibilità di ottenere un profitto in percentuale maggiore rispetto all'investimento diretto nell'attività sottostante. Tuttavia, deve essere adeguatamente considerato che esiste, contestualmente, il rischio di perdite elevate fino alla perdita integrale del capitale investito.

Rischio di prezzo

L'investitore deve tenere presente che il prezzo del mercato secondario dei Covered Warrant è altamente volatile. Pertanto, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita rispetto al prezzo sostenuto per l'acquisto dei Covered Warrant.

Il prezzo dei Covered Warrant dipende in misura significativa dal prezzo del Sottostante al quale i Covered Warrant sono correlati, nonché da altri fattori, quali, in particolare, la volatilità del Sottostante, la durata residua, il livello dei tassi di interesse del mercato monetario, i dividendi attesi.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un Covered Warrant relativo ad una attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio del Covered Warrant diventi profittevole è remota.

Rischio di liquidità

I Covered Warrant potrebbero presentare problemi di liquidità, per cui può verificarsi l'eventualità che il prezzo di tali strumenti possa essere condizionato negativamente anche dalla limitata liquidità degli stessi.

Peraltro, come stabilito dall'articolo 4.4.1 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), il *market maker* assume l'impegno di esporre e ripristinare entro 5 minuti quotazioni di vendita/acquisto che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (c.d. *spread* tra le quotazioni *bid/ask*) indicato nelle Istruzioni al Regolamento della Borsa Italiana S.p.A. (le "**Istruzioni al Regolamento di Borsa**"), per un quantitativo almeno pari ai lotti minimi di negoziazione stabiliti dalla Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle istruzioni stesse (i c.d. obblighi di *spread*). Si tenga peraltro conto che, ai sensi dell'articolo IA.7.4.2 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, esistono casi di inapplicabilità degli obblighi di *spread* (si vedano in particolare l'inapplicabilità relativa (i) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti titoli azionari negoziati in mercati non gestiti da Borsa Italiana, al di fuori degli orari definiti e comunicati nella Guida ai Parametri e (ii) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti titoli azionari negoziati in mercati gestiti da Borsa Italiana, durante i periodi di sospensione delle negoziazioni ovvero durante le fasi di asta dello strumento finanziario sottostante il prodotto). Si precisa, infine, che esistono altresì casi di esonero temporaneo degli obblighi di specialista da parte di Borsa Italiana in presenza di situazioni che impediscano il regolare svolgimento dell'attività dello specialista (si veda a questo proposito l'articolo IA.7.4.3 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa).

Rischio relativo all'assenza di interessi / dividendi

Si sottolinea che i Covered Warrant sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore dei Covered Warrant non saranno, pertanto, compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

L'investitore deve tener conto dell'entità del mancato introito dei dividendi al fine di valutare l'investimento.

Rischio di cambio

Per i Covered Warrant il cui sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro, è necessario tenere presente che l'importo spettante a scadenza, qualora positivo, deve essere convertito in Euro. Il Tasso di Cambio di riferimento per la conversione è il *fixing* della Banca Centrale Europea pubblicato il Giorno di Valutazione. Per effetto di tale conversione, il rendimento conseguibile dall'investitore dipende anche dall'andamento del tasso di cambio. In particolare, si evidenzia che un eventuale apprezzamento dell'Euro rispetto alla valuta in cui è espresso il sottostante influisce negativamente sul rendimento conseguibile dall'investitore.

Rischi connessi a mercati emergenti

Nel caso di Covered Warrant la cui azione sottostante sia quotata in mercati emergenti, l'investitore deve tenere presente che tale investimento comporta alcuni rischi che sono tipicamente legati a una elevata volatilità di tali mercati, ad un'incertezza legata a potenziali conflitti, a una possibile instabilità economica e/o politica, al rischio di interruzione del mercato o di restrizioni governative agli investimenti esteri e più genericamente alle condizioni di funzionamento e di supervisione dei mercati medesimi.

Rischio di Conflitti di interessi

Con riferimento ai Covered Warrant, l'Emittente può trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.

Rischio connesso al fatto che l'Emittente svolge il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario

In relazione ai Covered Warrant l'Emittente svolge il ruolo di *market maker* e tale circostanza determina l'esistenza di un conflitto di interesse. L'Emittente gestisce tale conflitto conformemente alla normativa di recepimento della direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID) ad esso applicabile.

Rischio connesso al fatto che l'Emittente svolge il ruolo di agente per il calcolo

In relazione ai Covered Warrant l'Emittente svolge il ruolo di agente per i calcoli e tale circostanza determina l'esistenza di un conflitto di interesse. L'Emittente gestisce tale conflitto conformemente alla normativa di recepimento della direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID) ad esso applicabile.

Rischio connesso al fatto che l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possano agire ad altro titolo con riferimento ai Covered Warrant influenzandone il valore

L'Emittente, o le società controllanti, controllate o collegate, possono di volta in volta agire ad altro titolo con riferimento ai Covered Warrant. In particolare, tali soggetti possono agire come consulenti finanziari, come *sponsor* o come banca commerciale delle società emittenti le attività sottostanti. Tali attività possono essere caratterizzate da conflitti d'interesse e possono incidere sul valore dei Covered Warrant.

Rischio di assenza di rating dei Covered Warrant

Non è previsto che i Covered Warrant emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto siano oggetto di *rating*. Tale *rating*, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.

Rischio di eventi straordinari e di sconvolgimento di mercato

Il Prospetto contiene l'indicazione dei criteri di gestione degli eventi straordinari e degli eventi di sconvolgimento di mercato che riguardino l'attività sottostante, che potrebbero determinare, rispettivamente, la rettifica delle caratteristiche dei covered warrant interessati ovvero lo spostamento del giorno di valutazione. Nel caso in cui tali modalità di intervento non fossero sufficienti o percorribili, l'Emittente ha la facoltà di provocare la scadenza anticipata dei covered warrant e di liberarsi dai propri obblighi, mediante pagamento dell'Equo Valore di Mercato.

Il paragrafo 4.10 (*Eventi straordinari relativi al Titolo Azionario Sottostante e rettifiche, eventi di Sconvolgimento di Mercato*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i "Société Générale Covered Warrant su Azioni" - Termini e Condizioni*) contiene, con riferimento ai Covered Warrant quotati ai sensi del Prospetto, l'indicazione dei criteri di determinazione dell'Equo Valore di Mercato del Warrant, nell'ipotesi di Sconvolgimento di Mercato che riguardi il Sottostante.

I criteri di gestione di tali eventi sono in ogni caso improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato e saranno volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi.

Rischio connesso alla coincidenza delle Date di Valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari del Sottostante

Essendo il Sottostante rappresentato da un titolo azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che le Date di Valutazione possano essere fissate in prossimità o in coincidenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità degli altri fattori che influenzano il prezzo del sottostante – ad una riduzione del prezzo di mercato dei titoli azionari, il prezzo dei Covered Warrant di tipo *call* potrebbe risultarne negativamente influenzato.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione dei Covered Warrant, le Date di Valutazione saranno fissate in modo da evitare, per quanto possibile, che le stesse coincidano o siano in prossimità di una delle date di stacco dei dividendi relative al titolo azionario sottostante.

Rischio di assenza di informazioni relative al Sottostante successivamente all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente al Sottostante.

Rischio di sostituzione dell'emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua ragionevole discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai Warrant, una società allo stesso collegata o da questo controllata a condizione che, tra l'altro, le obbligazioni, assunte dal sostituto, in relazione ai Warrant, siano garantite irrevocabilmente ed incondizionatamente da Société Générale, e che l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. (nel caso in cui i Warrant siano quotati in tale mercato) ed ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione (si veda, per maggiori dettagli, quanto previsto dalla voce "Sostituzione dell'Emittente" del Paragrafo 4.6 (Descrizione dei diritti connessi ai Covered Warrant e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti i "Société Générale Covered Warrant su Azioni" - Termini e Condizioni).

Rischio di cambiamento del regime fiscale

Sono a carico degli investitori le imposte e le tasse, presenti e future, e da qualsiasi giurisdizione imposte, che per legge colpiscano i Covered Warrant.

Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del Prospetto non muti durante la vita dei Covered Warrant con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dai Covered Warrant. Qualora determinate trattenute si rendano necessarie, i Portatori riceveranno un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento dell'Importo Differenziale relativo ai Covered Warrant alla scadenza.

L'Emittente non è in grado di prevedere se modifiche normative quali quelle sopra descritte si verificheranno entro la scadenza dei Covered Warrant e, qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere.

A tale proposito, il Paragrafo 4.11 (*Regime Fiscale*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i "Société Générale Covered Warrant su Azioni" - Termini e Condizioni*) del Prospetto, riporta una sintetica descrizione del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Covered Warrant per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione fiscale italiana e della prassi vigente alla data di approvazione del Prospetto medesimo, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.

In aggiunta, si segnala che eventuali maggiori prelievi fiscali sui Covered Warrant, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento dei Covered Warrant al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/offerta

Il ruolo di *market maker* e di agente per i calcoli è svolto dall'Emittente e tale circostanza potrebbe far configurare dei conflitti di interesse.

Si segnala inoltre che l'Emittente dei Warrant, le società controllate o collegate, possono, di volta in volta, intraprendere negoziazioni relative all'attività sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore dell'attività sottostante e, di conseguenza, dei Warrant.

I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi all'attività sottostante. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore dei Warrant.

L'Emittente, o le società controllanti, controllate o collegate, possono di volta in volta agire ad altro titolo con riferimento ai Warrant. In particolare, tali soggetti possono agire come consulenti finanziari, come *sponsor* o come banca commerciale delle società emittenti le attività sottostanti. Tali attività possono essere caratterizzate da conflitti d'interesse e possono incidere sul valore dei Warrant.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dalla vendita dei Warrant descritti nel presente Prospetto saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione finanziaria e investimento mobiliare.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI I "SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COVERED WARRANT SU AZIONI" - TERMINI E CONDIZIONI

Il presente Capitolo 4 riporta i termini e le condizioni (di seguito i "**Termini e Condizioni**") relativi ai "Société Générale Covered Warrant su Azioni Italiane e su Azioni Estere" (di seguito i "**Covered Warrant**" o i "**Warrant**" e ciascuno un "**Warrant**" o una "**Serie di Warrant**") emessi da Société Générale (di seguito l'"**Emittente**" o "**Société Générale**"). I Warrant sono sia di tipo Call che di tipo Put e sono rappresentativi di una facoltà di esercizio di tipo o "americano", esercitabile in qualunque momento durante il Periodo di Esercizio o "europeo", esercitabile esclusivamente nella Data di Scadenza. L'esercizio dei Warrant, da effettuarsi secondo le modalità di cui al presente Capitolo 4, obbliga l'Emittente a trasferire al soggetto detentore del Warrant (di seguito il "**Portatore dei Warrant**" o anche il "**Portatore**") un importo in denaro corrispondente all'Importo Differenziale. I Warrant non esercitati prima della Data di Scadenza sono considerati automaticamente esercitati a scadenza.

4.1 Descrizione del tipo e della classe dei Covered Warrant

(i) Descrizione del tipo e della classe dei Covered Warrant

I *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati che incorporano un diritto di opzione all'acquisto (c.d. *covered warrant di tipo call*) o alla vendita (c.d. *covered warrant di tipo put*) di una determinata attività sottostante.

Le caratteristiche dei *covered warrant* sono dunque quelle tipiche dei contratti di opzione; ovvero, principalmente, alto effetto leva, possibilità di utilizzo per finalità di copertura e gestione di posizioni di rischio, rischio limitato al premio investito, forte reattività a variazioni del prezzo della relativa attività sottostante e della volatilità dei mercati di riferimento.

In termini generali, dunque, un *covered warrant* è uno strumento finanziario negoziabile, che attribuisce al portatore la facoltà:

- di acquistare, nel caso di *warrant di tipo call*, ad un prezzo predeterminato (c.d. *strike price* o prezzo base) una certa quantità di attività finanziarie sottostanti; o
- di vendere, nel caso di *warrant di tipo put*, ad un prezzo predeterminato (c.d. *strike price* o prezzo base) una certa quantità di attività finanziarie sottostanti.

La facoltà di acquisto (*call*) o di vendita (*put*) può essere esercitata o (i) solo alla data di scadenza (nel caso di *covered warrant di tipo "europeo"*), oppure (ii) in qualsiasi momento nel corso della vita del *covered warrant* durante il Periodo di Esercizio (nel caso di *covered warrant di tipo "americano"*).

A seconda della facoltà di esercizio conferita all'investitore, i Covered Warrant possono essere di tipo "americano" o "europeo".

I Covered Warrant di tipo "americano" attribuiscono all'investitore una facoltà di esercizio in base alla quale lo strumento finanziario è esercitabile in qualsiasi momento durante il Periodo di Esercizio. Diversamente i Covered Warrant di tipo

"europeo" attribuiscono all'investitore una facoltà di esercizio in base alla quale lo strumento finanziario è esercitabile esclusivamente alla Data di Scadenza.

I Covered Warrant non prevedono la consegna fisica del sottostante, bensì la liquidazione monetaria mediante pagamento dell'Importo Differenziale. L'Importo Differenziale, se positivo, corrisponde ad un importo denominato in Euro. Pertanto, per i Covered Warrant su sottostanti denominati in valuta diversa dall'Euro, tale Importo Differenziale dovrà essere convertito in Euro.

Relativamente al *ranking* dei Covered Warrant, i diritti connessi ai Covered Warrant costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge.

È fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

(ii) Codice ISIN

Il codice ISIN dei Covered Warrant sarà specificato nelle Condizioni Definitive.

4.2 Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti

Il valore dei Covered Warrant è legato principalmente all'andamento del Sottostante e ad altri fattori quali, a titolo di esempio, i dividendi attesi, il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse e la volatilità.

Le tabelle qui di seguito evidenziano il senso della relazione tra le suddette variabili e il valore del *Covered Warrant*.

<u>Covered Warrant Call</u>	Valore del Covered Warrant Call	Misura della variazione
Livello del Sottostante	↑	δ (delta)
Vita residua	↑	τ (theta)
Tasso di interesse	↑	ρ (rho)
Dividendi attesi	↓	f (phi)
Volatilità	↑	v (vega)

<i>Covered Warrant Put</i>	Valore del Covered Warrant Put	Misura della variazione
Livello del Sottostante	↓	$\delta(\text{delta})$
Vita residua	↑	$\tau(\text{theta})$
Tasso di interesse	↓	$\rho(\text{rho})$
Dividendi attesi	↑	$f(\text{phi})$
Volatilità	↑	$v(\text{vega})$

4.3 Forma e trasferimento dei Warrant

I Covered Warrant sono strumenti finanziari emessi nella forma di titoli al portatore e saranno emessi in regime di dematerializzazione, ai sensi del Testo Unico e della relativa normativa regolamentare di attuazione, ed immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

Il trasferimento dei Warrant avverrà esclusivamente tramite l'annotazione di tale trasferimento nel conto acceso dall'Emittente presso Monte Titoli S.p.A. e nel conto acceso dall'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui il Portatore dei Warrant detiene, direttamente o indirettamente, il proprio conto (l'"**Intermediario Aderente**").

4.4 Valuta

I Covered Warrant sono denominati in Euro ed avranno un valore nominale unitario inferiore a Euro 50.000.

4.5 Data di emissione, Data di Scadenza e Data di Esercizio

La data di emissione e la Data di Scadenza dei Covered Warrant saranno quelle indicate nelle Condizioni Definitive relative alle singole emissioni.

Le procedure di esercizio dei Covered Warrant (ivi inclusa la Data di Esercizio) sono descritte al Paragrafo 4.6 del presente Capitolo 4.

4.6 Descrizione dei diritti connessi ai Covered Warrant e procedura per il loro esercizio

Il Portatore dei Covered Warrant ha il diritto di ricevere, a seguito dell'esercizio dei Covered Warrant, il pagamento di un importo in contanti, l'Importo Differenziale, se positivo, secondo le modalità di seguito descritte, salvo l'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

In particolare, il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking

Resolution and Recovery Directive, di seguito la “Direttiva BRRD”), individuando i poteri e gli strumenti che le autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “Resolution Authorities”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. L’applicazione degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD può avere come conseguenza per i Portatori, in determinate situazioni descritte sommariamente qui di seguito, la perdita totale o parziale del proprio investimento.

Lo strumento del “bail-in”, così come gli altri strumenti di risoluzione previsti ai sensi della Direttiva BRRD, trova applicazione ove le Autorità ritengono che (a) una banca sia in situazione di dissesto o a rischio di dissesto, (b) non si possa ragionevolmente prevedere che qualsiasi misura alternativa per la banca in questione, incluse misure da parte del settore privato, permetta di evitare il dissesto della banca in tempi ragionevoli e (c) un’azione di risoluzione sia necessaria nell’interesse pubblico. Una banca sarà ritenuta in dissesto o a rischio di dissesto qualora: essa sia o è probabile che nel prossimo futuro possa essere in violazione dei requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione; i propri attivi siano o è probabile che possano essere nel prossimo futuro insufficienti per far fronte ai propri debiti; oppure la banca necessiti di un sostegno finanziario pubblico straordinario (fatta eccezione per alcuni limitati casi).

Lo strumento del “bail-in” prevede il potere di svalutazione delle passività della banca, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le passività e modificare la scadenza delle passività, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità dovranno tenere conto dell’ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 91 del Testo Unico Bancario e dell’articolo 111 del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. “Legge Fallimentare”), salvo quanto previsto dalla Direttiva BRRD in generale e in particolare dall’articolo 44(3) della Direttiva BRRD che attribuisce all’Autorità il potere di escludere interamente o parzialmente forme di indebitamento che siano parimenti ordinate rispetto alle passività nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti.

In particolare, (i) escludendo all’Articolo 44(2) talune passività dalla generale applicazione dello strumento del “bail-in” (inter alia, le passività garantite, le passività derivanti dalla circostanza che l’ente creditizio detiene attività o liquidità per conto dei clienti, le passività nei confronti di enti diversi da quelli facenti parte del

medesimo gruppo dell'ente creditizio e con scadenza originaria inferiore a sette giorni, le passività con durata residua inferiore a sette giorni e le passività nei confronti dei dipendenti a titolo di retribuzione o beneficio pensionistico), e (ii) prevedendo all'Articolo 44(3) che l'Autorità possa escludere integralmente o parzialmente ulteriori passività dall'applicazione dello strumento del "bail-in", la Direttiva BRRD ammette e prevede specificamente che passività parimenti ordinate possano essere trattate in modo non paritario. In particolare, l'Autorità può escludere integralmente o parzialmente ulteriori passività dall'applicazione dello strumento del "bail-in", ove:

- a) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in modo tale da preservare la capacità dell'ente soggetto a risoluzione di proseguire la propria attività;
- c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio, in particolare per quanto riguarda depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese, che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari, incluse le infrastrutture di tali mercati, in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione; oppure
- d) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Di conseguenza, in caso di applicazione dello strumento del "bail-in" i Portatori di una data serie di Covered Warrant potrebbero essere soggetti alla svalutazione o alla conversione in titoli di capitale, ove al contempo altre serie di Covered Warrant o altre passività di pari grado, potrebbero invece parzialmente o integralmente essere escluse dall'applicazione dello strumento del "bail-in".

Inoltre, la Direttiva BRRD non prevede limitazioni a che agli Stati Membri, ivi pertanto inclusa l'Italia, apportino modifiche alla normativa fallimentare domestica al fine di prevedere che altri tipi di creditori, quali i possessori di depositi di imprese o di altre passività operative della Banca siano considerati sovraordinati rispetto ai creditori ordinari, non garantiti e non privilegiati nell'ambito delle procedure fallimentari, quali i Portatori. Il risultato di tali potenziali modifiche future attinenti l'ordine di soddisfazione dei creditori nell'ambito delle procedure fallimentari e concorsuali implicherebbe che significativi importi di altre passività che, ai sensi della normativa fallimentare nazionale attualmente vigente in Italia sarebbero parimenti ordinati ai Covered Warrant, potrebbero essere sovraordinati alle stesse nelle procedure fallimentari ordinarie e che, pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", tali creditori potrebbero essere soggetti alla svalutazione o alla conversione in titoli di capitale successivamente alle altre passività di grado inferiore e, conseguentemente, i Portatori sarebbero soggetti a perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbero subito ove tali altri creditori fossero stati soggetti allo strumento del "bail-in" con pari grado rispetto ai Covered Warrant.

In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che l'articolo 75 della Direttiva BRRD è volto esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD quali:

- (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, come sopra descritto, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

La Direttiva BRRD ha previsto il suo recepimento a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014, con applicazione delle disposizioni a tal fine adottate a partire dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del "bail-in" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Alla data di approvazione del Prospetto di Base non sono state ancora emanate leggi specifiche per l'adozione della Direttiva BRRD in Italia, tuttavia, si prevede che la Direttiva BRRD sarà recepita in Italia nel corso del 2015. Peraltro, le disposizioni della Direttiva BRRD potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.

(i) Procedura di esercizio

Ai fini dell'esercizio dei Warrant, il Portatore dovrà inviare via fax all'Emittente e per conoscenza alla Cassa Incaricata, la dichiarazione di esercizio debitamente compilata (la "**Dichiarazione di Esercizio**") entro le ore 10.00 (orario di Milano) della Data di Esercizio, nonché copia delle istruzioni irrevocabili all'intermediario presso cui il Portatore detiene direttamente il proprio conto (l'"**Intermediario**") di trasferire i Warrant sul conto detenuto dalla Cassa Incaricata presso Monte Titoli S.p.A.

nell'interesse dell'Emittente. Laddove l'Intermediario non sia un Intermediario Aderente, il Portatore dovrà assicurarsi che le istruzioni irrevocabili di trasferire i Warrant siano comunicate tempestivamente all'Intermediario Aderente. Qualora nel corso del Periodo di Esercizio pervenga all'Emittente una Dichiarazione di Esercizio non debitamente compilata, ovvero non accompagnata dalle istruzioni irrevocabili all'Intermediario, tale Dichiarazione di Esercizio sarà considerata invalida e conseguentemente i Warrant non si considereranno validamente esercitati.

Potrà essere esercitato un numero di Warrant pari al Lotto Minimo di Esercizio o a suoi multipli interi.

In ciascun Giorno Lavorativo (diverso dal giorno antecedente la Data di Scadenza) potranno essere esercitati, per ciascuna Serie di Warrant, un numero di Lotti Minimi di Esercizio di Warrant non superiore a 1000. Le Dichiarazioni di Esercizio pervenute successivamente a quella con la quale è stato esercitato l'ultimo Lotto Minimo disponibile in un dato Giorno Lavorativo si intenderanno ricevute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, anteriormente alla prima delle Dichiarazioni di Esercizio effettivamente ricevute in tale Giorno Lavorativo.

Successivamente all'invio della Dichiarazione di Esercizio, il Portatore dei Warrant non potrà più disporre dei Warrant cui tale Dichiarazione di Esercizio si riferisce. Al momento dell'esercizio volontario dei Warrant il Portatore non è a conoscenza del valore del Prezzo di Liquidazione delle Azioni Sottostanti.

(ii) Valutazioni

Le Dichiarazioni di Esercizio non correttamente o solo parzialmente compilate saranno considerate invalide. Le Dichiarazioni di Esercizio che vengano inviate nuovamente e corrette in modo ritenuto soddisfacente dall'Emittente, saranno considerate alla stregua di nuove Dichiarazioni di Esercizio pervenute all'Emittente nel momento in cui il modulo contenente tali modifiche sia ricevuto dall'Emittente e in copia dalla Cassa Incaricata.

Nel caso l'Emittente valuti una Dichiarazione di Esercizio non valida o incompleta, questi ne darà comunicazione tempestivamente alla Cassa Incaricata ed al Portatore firmatario della Dichiarazione di Esercizio.

(iii) Trasferimento dei Warrant oggetto di esercizio

I Warrant si intenderanno validamente esercitati alla Data di Esercizio a condizione che entro le ore 15.00 di tale Data di Esercizio tali Warrant risultino essere stati accreditati sul conto intrattenuto dall'Emittente presso la Cassa Incaricata.

(iv) Impegno del Portatore dei Warrant

Ciascun Portatore dei Warrant sarà tenuto ad accertarsi che l'Intermediario presso cui detiene il proprio conto sia a conoscenza dei termini previsti dai presenti Termini e Condizioni e che ponga in essere quanto necessario al fine di permettere il regolare esercizio dei Warrant.

(v) Esercizio volontario

Con riferimento ai Covered Warrant di tipo americano, il Portatore potrà esercitare i Covered Warrant durante il Periodo di Esercizio ed avrà diritto a ricevere dall'Emittente l'Importo Differenziale.

(vi) *Esercizio automatico*

a) con riferimento a ciascun Warrant su Azioni Sottostanti Italiane:

Ciascun Warrant di tipo americano in relazione al quale una Dichiarazione di Esercizio non sia pervenuta all'Emittente alle o entro le 10.00 (ora di Milano) del Giorno Lavorativo che precede la Data di Scadenza e ciascun Warrant di tipo europeo, sarà considerato come automaticamente esercitato alla Data di Scadenza. L'Emittente trasferirà ai Portatori dei Warrant automaticamente esercitati l'Importo Differenziale. L'Emittente non ha alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nella determinazione e nella diffusione di variabili o parametri pubblicati da terzi ed utilizzati nel calcolo dell'Importo Differenziale.

E' concessa in ogni caso facoltà ai Portatori di rinunciare all'esercizio dei Warrant ("**Esercizio in Eccezione**"), attraverso l'invio di apposita comunicazione (secondo il modello messo a disposizione sul sito internet dell'Emittente: www.warrants.it), che dovrà pervenire all'Emittente entro le 10.00 (ora di Milano) della Data di Scadenza. Nel caso in cui la Data di Scadenza non sia un Giorno Lavorativo, tale comunicazione dovrà pervenire all'Emittente entro le 10.00 (ora di Milano) del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Scadenza.

Con riferimento ai Warrant rispetto ai quali sia stato effettuato l'Esercizio in Eccezione, l'Emittente sarà liberato da ogni obbligo relativo ai Warrant medesimi e i relativi Portatori non potranno in ogni caso vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

b) con riferimento a ciascun Warrant su Azioni Sottostanti Estere:

Ciascun Warrant di tipo americano in relazione al quale una Dichiarazione di Esercizio non sia stata validamente presentata entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno Lavorativo che precede la Data di Scadenza e ciascun Warrant di tipo europeo, sarà considerato come automaticamente esercitato alla Data di Scadenza. L'Emittente trasferirà ai Portatori dei Warrant automaticamente esercitati un importo in Euro corrispondente all'Importo Differenziale. L'Emittente non ha alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nella determinazione e nella diffusione di variabili o parametri pubblicati da terzi ed utilizzati nel calcolo dell'Importo Differenziale.

E' concessa in ogni caso facoltà ai Portatori di rinunciare all'esercizio automatico dei Warrant (Esercizio in Eccezione). L'Esercizio in Eccezione deve essere effettuato mediante presentazione all'Emittente ed in copia alla Cassa Incaricata, per il tramite dell'Intermediario Incaricato, della dichiarazione di rinuncia all'esercizio (secondo il modello messo a disposizione sul sito internet dell'Emittente: www.warrants.it) da inviarsi entro

le ore 10.00 (orario di Milano) del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Scadenza

Con riferimento ai Warrant rispetto ai quali sia stato effettuato l'Esercizio in Eccezione, l'Emittente sarà pertanto definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo ai Warrant medesimi e i relativi Portatori non potranno in ogni caso vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

(vii) Acquisti di Warrant da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i Warrant sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Warrant così acquistati.

(viii) Sostituzione dell'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai Warrant, una società allo stesso collegata o da questo controllata (il Sostituto) subordinatamente alle seguenti condizioni:

- le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai Warrant, siano garantite da Société Générale, che si è impegnato in modo irrevocabile e incondizionato a garantire tali obbligazioni;
- tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da eseguire (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che i Warrant rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute ed eseguite e rimangano valide e vincolanti;
- l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto alla voce "*Comunicazioni*" che segue.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nel presente Paragrafo andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

Qualora il Sostituto dovesse essere un soggetto fiscalmente residente in Italia la tassazione dei Warrant precedentemente descritta potrebbe subire modifiche.

(ix) Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai Portatori dei Warrant, avente ad oggetto i Warrant di cui ai presenti Termini e Condizioni, viene validamente effettuata mediante invio alla Borsa Italiana S.p.A. del relativo comunicato.

(x) *Modifiche*

Senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori dei Warrant ma previa comunicazione a CONSOB e Borsa Italiana S.p.A., l'Emittente potrà apportare ai presenti Termini e Condizioni le modifiche che ritenga necessarie al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni o errori materiali nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Warrant. Di tali modifiche l'Emittente provvederà ad informare i Portatori dei Warrant nei modi indicati alla voce "Comunicazioni" che precede.

4.7 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Covered Warrant, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo

Con riferimento sia ai Warrant esercitati mediante invio della Dichiarazione di Esercizio, che ai Warrant automaticamente esercitati, l'Importo Differenziale, riferito ad un Lotto Minimo di Esercizio, viene determinato come segue:

- in caso di Call Warrant, l'Importo Differenziale è pari alla differenza tra il Prezzo di Liquidazione e lo Strike Price del Warrant, moltiplicata per la Parità, e per il Lotto Minimo di Esercizio e divisa per il rispettivo Tasso di Cambio (ove applicabile);
- in caso di Put Warrant, l'Importo Differenziale è pari alla differenza tra lo Strike Price e il Prezzo di Liquidazione del Warrant, moltiplicata per la Parità e per il Lotto Minimo di Esercizio e divisa per il rispettivo Tasso di Cambio (ove applicabile).

In formule:

- in caso di Call Warrant:

$$\text{Max } [0; (\text{Prezzo di Liquidazione} - \text{Strike Price})] \times \text{Parità} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio} / \text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}$$

- In caso di Put Warrant:

$$\text{Max } [0; (\text{Strike Price} - \text{Prezzo di Liquidazione})] \times \text{Parità} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio} / \text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}$$

Pertanto l'investitore deve tenere presente che:

- in relazione ai *covered warrant* di tipo *call*, qualora a fronte dell'esercizio del *covered warrant* il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante sia pari o inferiore allo *strike price*, non avrà diritto a ricevere alcun importo e pertanto avrà perso l'intero capitale investito;
- in relazione ai *covered warrant* di tipo *put*, qualora a fronte dell'esercizio del *covered warrant* il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante sia pari o superiore allo *strike price*, non avrà diritto a ricevere alcun importo e pertanto avrà perso l'intero capitale investito.

Per i Warrant legati a Titolo Azionario Sottostante Estero quotato in una valuta diversa dall'Euro, il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro è rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione e pubblicato alle ore 14,15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. È pertanto possibile che tale prezzo differisca, anche in modo significativo, dal valore del Tasso di Cambio rilevabile nel momento in cui i Warrant sono esercitati.

Si precisa inoltre che i *covered warrant* generano un rendimento positivo (considerato il premio pagato per l'acquisto del *covered warrant*) unicamente qualora il valore dell'attività sottostante superi al rialzo (in caso di *call warrant*) o al ribasso (in caso di *put warrant*) un determinato livello detto "punto di pareggio".

I Covered Warrant sono, dunque, strumenti finanziari derivati che, dietro pagamento di un corrispettivo (c.d. premio), conferiscono al loro titolare un diritto di opzione all'acquisto (c.d. *covered warrant* di tipo *call*) o alla vendita (c.d. *covered warrant* di tipo *put*) di una determinata attività sottostante ad un prezzo determinato (c.d. *strike price* o prezzo base) alla data di scadenza (opzione di stile "europeo") o durante il Periodo di Esercizio (opzione di stile "americano").

I Covered Warrant Call consentono di investire sul rialzo dell'attività sottostante con un effetto leva, per cui una determinata variazione percentuale del prezzo dell'attività sottostante implica una variazione percentuale maggiore, in aumento o in diminuzione, del prezzo del Covered Warrant Call.

I Covered Warrant Put consentono di investire sul ribasso dell'attività sottostante con un effetto leva, per cui una determinata variazione percentuale del prezzo dell'attività sottostante implica una variazione percentuale maggiore, in aumento o in diminuzione, del prezzo del Covered Warrant Put.

Per Parità si intende il numero di Azioni Sottostanti controllate dal singolo Covered Warrant e, con riferimento alle singole Emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive.

La data di pagamento è indicata al Paragrafo 4.8 che segue.

4.8 Descrizione delle modalità di regolamento dei Covered Warrant

L'Emittente, per il tramite della Cassa Incaricata, verserà l'Importo Differenziale, calcolato in relazione a ciascun Lotto Minimo di Esercizio esercitato, mediante accredito sul conto corrente indicato dal Portatore dei Warrant nella Dichiarazione di Esercizio entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione, tale giorno sarà indicato come Giorno di Liquidazione.

Al verificarsi di eventi straordinari relativi al Titolo Azionario Sottostante ovvero di eventi di Sconvolgimento di Mercato, troverà applicazione il Paragrafo 4.10 che segue.

4.9 Autorizzazioni

Il Programma è stato costituito in forza dei poteri conferiti dalla delibera del 24 settembre 2012. Essendo l'Emittente una società di diritto francese, non è richiesta

una specifica autorizzazione, ai sensi dell'applicabile legge francese, per ciascuna emissione e quotazione dei Warrant.

4.10 Eventi straordinari relativi al Titolo Azionario Sottostante e rettifiche e eventi di Sconvolgimento di Mercato

4.10.1 Eventi straordinari relativi al Titolo Azionario Sottostante e rettifiche

Gli *Strike* e/o la Parità e/o il Titolo Azionario Sottostante vengono rettificati in occasione di:

- a) operazioni di raggruppamento e frazionamento dei Titoli Azionari Sottostanti;
- b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria dei Titoli Azionari Sottostanti i Warrant;
- c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa dai Titoli Azionari Sottostanti il Warrant, di azioni con Warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con Warrant;
- d) operazioni di fusione e scissione di società emittenti i Titoli Azionari Sottostanti i Warrant;
- e) distribuzione di dividendi straordinari;
- f) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Covered Warrant.

Le rettifiche verranno apportate con le modalità applicate dalle relative Borse Derivati ai contratti di opzione standard quotati sui mercati regolamentati e relativi agli stessi Titoli Azionari Sottostanti. In relazione ai Titoli Azionari Sottostanti per i quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, o in relazione ai quali, l'Emittente ritenga che le modalità di rettifica adottate dalle Borse Derivati siano non appropriate ai Covered Warrant, l'Emittente si riserva la facoltà di effettuare i relativi aggiustamenti e rettifiche secondo la migliore prassi internazionale. Le rettifiche sono, comunque, volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento modificativo, in modo tale che il valore economico della posizione in Covered Warrant così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante.

L'Emittente renderà nota la necessità di un adeguamento degli *Strike* e/o della Parità e/o del Titolo Azionario Sottostante e la comunicherà secondo le modalità di cui alla voce "*Comunicazioni*" di cui al Paragrafo 4.6 del presente Capitolo 4.

Qualora si verifichi un evento riguardante il Titolo Azionario Sottostante che non possa essere neutralizzato mediante un adeguamento degli *Strike* e/o della Parità e/o del Titolo Azionario Sottostante, i Covered Warrant si intederanno anticipatamente scaduti e l'Emittente si libererà dei propri obblighi in relazione ai Covered Warrant

mediante pagamento dell'Equo Valore di Mercato calcolato con riferimento all'ultimo valore del sottostante reso noto da Borsa Italiana S.p.A. ovvero, a seconda dei casi, dalla Borsa Valori di Riferimento.

Qualora in futuro il mercato su cui viene quotata l'Azione Sottostante venisse gestito da un gestore diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Warrant il Prezzo di Riferimento ovvero il Prezzo di Liquidazione reso noto da quest'ultimo sarà vincolante per la determinazione dell'Importo Differenziale. Qualora l'Azione Sottostante venisse trattata contemporaneamente su più mercati, l'Emittente avrà diritto alla scelta del mercato a cui fare riferimento, che verrà comunicato secondo le modalità previste alla voce "*Comunicazioni*" di cui al Paragrafo 4.6 del presente Capitolo 4.

4.10.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato

Per **Sconvolgimento di Mercato** si intende, in relazione ai Covered Warrant:

a) con riferimento a ciascuna Azione Sottostante Italiana, una sospensione o una rilevante limitazione delle negoziazioni:

1. dell'Azione Sottostante Italiana sul Mercato Telematico Azionario (MTA) o sul Mercato MTAX;
2. ove applicabile, del contratto di opzione sul Titolo Azionario Sottostante Italiano (a meno che l'Emittente decida che la presente condizione possa essere disapplicata senza alcun pregiudizio per i portatori di Warrant).

b) con riferimento a ciascuna Azione Sottostante Estera, la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni:

1. del Titolo Sottostante su o da parte della Borsa Valori di Riferimento; oppure
2. di contratti d'opzione o contratti futures relativi al Titolo Sottostante su borse valori o mercati dei prodotti derivati in cui tali contratti d'opzione o contratti futures sono negoziati.

Ai fini e nei limiti della presente definizione, (i) una sospensione infragiornaliera nelle negoziazioni causata da variazioni di prezzo che eccedono i livelli stabiliti dalla Borsa Italiana S.p.A. ovvero dalle Borsa Valori di Riferimento; e (ii) una variazione dell'orario o delle giornate di negoziazione, resa nota durante la fase di negoziazione, non darà comunque origine ad uno "Sconvolgimento di Mercato".

Qualora a causa del verificarsi di Sconvolgimenti di Mercato nessuno dei Giorni Lavorativi che compone il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, i Covered Warrant si intenderanno anticipatamente scaduti e l'Emittente corrisponderà ai Portatori dei Warrant l'Equo Valore di Mercato del Warrant calcolato con riferimento al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Valutazione (rappresentando tale giorno, ai fini del calcolo e del pagamento dell'Importo Differenziale, il Giorno di Valutazione).

4.11 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente in relazione al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant da parte di investitori persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali, al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali e da parte di investitori società o enti commerciali, o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali i Warrant siano connessi.

Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant.

Quanto segue è basato sulla legislazione fiscale vigente alla data del presente Prospetto, fermo restando che la stessa rimane soggetta a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi e altro non rappresenta che un'introduzione alla materia.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant.

L'Emittente non è tenuto a operare ritenute di fonte italiana sui redditi corrisposti a valere sui Warrant salvo che, in considerazione della natura dell'investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo, non rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario incaricato dell'applicazione delle ritenute.

Nel sistema impositivo attualmente vigente i proventi derivanti dalla compravendita e dall'esercizio dei Warrant conseguiti dagli investitori - persone fisiche residenti dell'Italia - al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, sono rilevanti a fini impositivi. In particolare, ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e degli artt. 67, primo comma, e 68, terzo comma, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), disciplinanti la tassazione dei "redditi diversi", i proventi realizzati da persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, derivanti dalla cessione e, in ipotesi di "cash settlement", dall'esercizio dei Warrant,

i. sarebbero soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26%. La predetta imposta sostitutiva è versata dallo stesso investitore ovvero, nel caso in cui quest'ultimo abbia optato per l'applicazione del regime del c.d. "Risparmio amministrato" o del c.d. "Risparmio gestito" di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 467, la stessa è versata dagli intermediari (banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, ecc.) abilitati; ovvero

ii. potrebbero concorrere per il 49,72% del loro ammontare alla formazione del reddito del soggetto percipiente soggetto a tassazione secondo le aliquote progressive,

a seconda che la cessione e, in ipotesi di "cash settlement", l'esercizio dei Warrant costituisca, rispettivamente, una cessione di partecipazioni non qualificate (nel qual caso la tassazione sarà quella descritta al punto i. che precede) ovvero una cessione di

partecipazioni qualificate (nel qual caso la tassazione sarà quella descritta al punto ii. che precede). Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni (inclusi i Warrant), qualora le partecipazioni, diritti e titoli (inclusi i Warrant) ceduti (ovvero, nel caso di "cash settlement", esercitati) rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni (inclusi i Warrant) si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni.

Agli effetti della determinazione della percentuale di diritti voto e di partecipazione ceduta si tiene conto di tutte le cessioni effettuate (ovvero, in caso di "cash settlement", dei Warrant esercitati) nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi, a decorrere dalla data in cui le partecipazioni, i diritti ed i titoli posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali indicate sopra.

Speciali regole possono rendersi applicabili in caso di Warrant che diano diritto a partecipazioni non qualificate detenuti in un portafoglio presso un intermediario abilitato a cui si applichi il regime del c.d. "Risparmio amministrato" ovvero il regime c.d. del "Risparmio gestito".

Quando l'investitore italiano è una società o un ente commerciale, o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i Warrant siano connessi, i proventi derivanti dalla compravendita e dall'esercizio dei Warrant non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma devono concorrere a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status" dell'investitore, il reddito imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie. L'imposta si applica, *inter alia*, agli strumenti derivati sottoscritti (o modificati) ed eseguiti a decorrere dal 1° luglio 2013 che (i) abbiano come sottostante azioni o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato ("Titoli Rilevanti") o (ii) il cui valore di riferimento sia composto per più del 50% dal valore di mercato di Titoli Rilevanti. In presenza di tali requisiti, l'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione dell'operazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

L'imposta si applica a ciascuna delle controparti dell'operazione in misura fissa determinata in base alla tipologia di strumento e al valore del contratto. Con riferimento ai Warrant il cui valore di riferimento sia composto per più del 50% dal valore di mercato di Titoli Rilevanti, tale misura varia da un minimo di € 0,01875 a un massimo di € 15 in dipendenza del valore nozionale del contratto. I predetti ammontari si riducono dell'80% per le operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

4.12 Tipologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al Sottostante

L'attività sottostante dei Covered Warrant è rappresentata da titoli azionari emessi da società (appartenenti a diversi settori economico-industriali) e ammessi a quotazione presso alcune tra le principali borse valori nel mondo.

Le Azioni Sottostanti potranno essere costituite da azioni quotate sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE), aventi requisiti di elevata liquidità.

Le Condizioni Definitive contengono le informazioni relative al Sottostante dei Covered Warrant emessi, alla Borsa Valori Di Riferimento, al Tasso di Cambio e all'Ente di Rilevamento.

4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità dei Covered Warrant

I Covered Warrant sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i Covered Warrant dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente alla quotazione.

I Covered Warrant non sono e non saranno registrati ai sensi del Securities Act, né la negoziazione dei Covered Warrant è stata approvata dalla CFTC ai sensi del Commodity Exchange Act. Nessun Covered Warrant, o diritto o interesse ad esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi) ovvero ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi). Nessun Covered Warrant può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. Il termine "Stati Uniti" sta qui ad indicare gli Stati Uniti D'America (comprensivi degli Stati e del Distretto di Columbia), i suoi territori, i suoi possedimenti e le altre aree soggette alla sua giurisdizione; per "Cittadino Americano" si intende (i) una persona fisica con residenza negli Stati Uniti o di cittadinanza statunitense; (ii) una società di capitali, una società di persone o altra persona giuridica di diritto statunitense o costituita negli Stati Uniti d'America o in qualunque loro ripartizione politico-amministrativa, ovvero che abbia la principale sede operativa negli Stati Uniti d'America; (iii) qualsiasi proprietà o trust che sia soggetta all'imposta federale statunitense sui redditi, indipendentemente dalla fonte di reddito; (iv) ogni trust nel caso in cui sia possibile a un tribunale statunitense esercitare poteri di supervisione primaria sulla sua amministrazione e se uno o più amministratori statunitensi del trust sono autorizzati a controllare tutte le decisioni sostanziali dello stesso; (v) un fondo previdenziale istituito a beneficio di dipendenti, dirigenti o titolari d'impresa di una società di capitali, di una società di persone o altra persona giuridica di cui al precedente punto (ii); (vi) ogni persona giuridica organizzata principalmente per effettuare investimenti passivi, nella quale i soggetti descritti nei punti da (i) a (v) detengano una quota di almeno il 10%, qualora detta persona giuridica sia stata costituita da tali soggetti principalmente a fini di investimento in un fondo in materie prime il cui gestore sia esente dall'osservanza di alcuni requisiti contenuti nella Parte 4 del Regolamento della CFTC, in quanto i partecipanti non sono soggetti

statunitensi; (vii) ogni altro "soggetto statunitense" nell'accezione definita nella Regulation S del Securities Act e successive modificazioni, ovvero nel regolamento adottato ai sensi del Commodity Exchange Act.

Eventuali restrizioni alla libera negoziabilità dei Covered Warrant saranno contenute e specificate nelle Condizioni Definitive. I potenziali investitori nei Covered Warrant sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

4.14 Legislazione in base alla quale i Covered Warrant sono stati creati

I Covered Warrant, i diritti e gli obblighi da essi derivanti sono regolati dal diritto italiano.

Il Foro competente per le controversie relative ai Covered Warrant in cui sia parte un consumatore, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1 *lett a)* del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) è quello della residenza o domicilio elettivo del consumatore medesimo. Per ogni altra controversia è competente il Foro di Milano.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Non applicabile.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Quotazione e impegni dell'Emittente

Con riferimento a ciascuna Serie di Covered Warrant, l'Emittente intende chiedere l'ammissione alla quotazione sul mercato SeDeX (segmento "*covered warrant plain vanilla*") di Borsa Italiana S.p.A. ovvero l'ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione, italiani o stranieri.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto con provvedimento n. 1908 in data 27 settembre 2001, successivamente confermato con provvedimento n. 2847 dell'8 aprile 2003, con provvedimento n. 3489 del 22 giugno 2004 e con provvedimento n. 5530 del 16 ottobre 2007.

Qualora Borsa Italiana rilasci il provvedimento di ammissione a quotazione degli strumenti finanziari emessi sulla base del presente Prospetto, le informazioni relative all'ammissione alla quotazione delle singole emissioni, saranno contenute nelle relative Condizioni Definitive pubblicate di volta in volta dall'Emittente.

6.2 Mercati regolamentati presso i quali sono già stati ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

Alla data di redazione del presente Prospetto vi sono altri *covered warrant* ammessi sul Mercato SeDeX (segmento "*covered warrant plain vanilla*") gestito dalla Borsa Italiana S.p.A..

6.3 Intermediari sul mercato secondario

Société Générale, ai sensi dell'articolo 4.2.10 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), si è impegnata a esporre in via continuativa su tutte le serie quotate prezzi denaro e prezzi lettera che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni della Borsa Italiana S.p.A. per un quantitativo almeno pari al numero minimo di lotti minimi di negoziazione come verrà, di volta in volta, stabilito da Borsa Italiana S.p.A..

Pertanto, come stabilito dall'articolo 4.4.1 del Regolamento di Borsa, il *market maker* assume l'impegno di esporre e ripristinare entro 5 minuti quotazioni di vendita/acquisto che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (c.d. *spread* tra le quotazioni *bid/ask*) indicato nelle Istruzioni al Regolamento della Borsa Italiana S.p.A. (le "**Istruzioni al Regolamento di Borsa**"), per un quantitativo almeno pari ai lotti minimi di negoziazione stabiliti dalla Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle istruzioni stesse (i c.d. obblighi di *spread*). Si tenga peraltro conto che, ai sensi dell'articolo IA.7.4.2 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, esistono casi di inapplicabilità degli obblighi di *spread* (si vedano in particolare l'inapplicabilità relativa (i) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti titoli azionari negoziati in mercati non gestiti da

Borsa Italiana, al di fuori degli orari definiti e comunicati nella Guida ai Parametri e (ii) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti titoli azionari negoziati in mercati gestiti da Borsa Italiana, durante i periodi di sospensione delle negoziazioni ovvero durante le fasi di asta dello strumento finanziario sottostante il prodotto). Si precisa, infine, che esistono altresì casi di esonero temporaneo degli obblighi di specialista da parte di Borsa Italiana in presenza di situazioni che impediscano il regolare svolgimento dell'attività dello specialista (si veda a questo proposito l'articolo IA.7.4.3 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa).

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti

Ai fini della redazione del presente Prospetto non sono stati utilizzati consulenti.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti

Nel presente Prospetto non sono state inserite informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri di esperti

Nel presente Prospetto non sono stati inseriti pareri o relazioni di esperti.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

Il Prospetto non contiene informazioni provenienti da terzi.

7.5 Informazioni successive all'Emissione

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive, secondo il modello allegato al presente Prospetto.

MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE (la "**Direttiva Prospetto**") e al Regolamento 2004/809/CE e, unitamente al Documento di Registrazione (incluso mediante riferimento), alla Nota Informativa e alla relativa Nota di Sintesi, costituiscono il prospetto (il "**Prospetto**") relativo ai "Société Générale Covered Warrant su Azioni" (i "**Covered Warrant**" o ancora i "**Warrant**") ai sensi della Direttiva Prospetto.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

con sede legale Sede sociale a 29, boulevard Haussmann - 75009 Parigi

CONDIZIONI DEFINITIVE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI relativa ai "**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COVERED WARRANT SU AZIONI**" emessi da Société Générale

"COVERED WARRANT SU AZIONI.....g,m,a."

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I Covered Warrant, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Covered Warrant, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Covered Warrant, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato

per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

Si precisa che:

- a) le Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto e al suo supplemento (o ai suoi supplementi);**
- b) dove sono pubblicati il Prospetto e il suo supplemento (o i suoi supplementi) a norma dell'articolo 14 della Direttiva 2003/71/CE;**
- c) per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto che le Condizioni Definitive;**
- d) la Nota di Sintesi della singola emissione è allegata alle Condizioni Definitive.**

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto depositato presso CONSOB in data 9 ottobre 2015 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0078565/15 del 9 ottobre 2015, e al Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 9 ottobre 2015 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0078565/15 del 9 ottobre 2015, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sull'offerta.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto con provvedimento n. 1908 in data 27 settembre 2001, successivamente confermato con provvedimento n. 2847 dell'8 aprile 2003, con provvedimento n. 3489 del 22 giugno 2004 e con provvedimento n. 5530 del 16 ottobre 2007.

La Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale di borsa degli strumenti finanziari oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [●] con provvedimento n. [●].

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Borsa Italiana S.p.A. e alla CONSOB in data [●].

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
Conflitti di interesse	[●][Non applicabile]
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI	
Spese e commissioni a carico dell'investitore	[Indicazione delle eventuali spese e commissioni che potranno essere sostenute a vario titolo da parte dell'investitore] [Non applicabile]
Cassa Incaricata	[●][Non applicabile]
Giorno di Liquidazione	[●]
Giorno di Valutazione	[●]

<i>Descrizione delle Azioni Sottostanti</i>	[Non applicabile]
Nome dell'Azione Sottostante	[●]
Borsa Valori di Riferimento	[●]
Tasso di Cambio	[●][Non applicabile]
Ente di Rilevamento	[●]
Prezzo di Liquidazione	[●]
Reperibilità delle informazioni sull'Attività Sottostante	[●]

CONDIZIONI DELL'OFFERTA	
<i>Non applicabile</i>	
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOAZIOZIONE	
Quotazione	La Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione per i Warrant con provvedimento n. [●] del [●] [●] [●].
Ammissione alla negoziazioni	[Sarà richiesta l'ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione, italiani o stranieri]

	[Non applicabile]
--	-------------------

[INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI]

[Oltre alle informazioni sotto indicate, l'Emittente si riserva la facoltà di inserire le informazioni supplementari previste dall'allegato 21 del Regolamento 2004/809/CE, come modificato ed integrato]

[ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI]

[Le esemplificazioni potranno essere inserite dall'Emittente su base volontaria]

[Milano], [gg/mm/aaaa]

Il Legale Rappresentate

[illegible]
